

Provincia di Alessandria

Lavori di ripristino danni causati dagli eventi calamitosi del novembre 2002 lungo la S.P. n. 221 "di Denice" - Consolidamento del corpo stradale in frana ai km. 4+264, km. 4+555, km. 4+670, km. 5+000, km. 5+165, km. 6+000, km. 6+238 e km. 6+440 con opere di presidio da smottamenti e dissesti geologici generali, (Appalto lavori n. 27/2005)

Asta pubblica del giorno 11/01/2006 per l'appalto dei Lavori di ripristino danni causati dagli eventi calamitosi del novembre 2002 lungo la S.P. n. 221 "di Denice" - Consolidamento del corpo stradale in frana ai km. 4+264, km. 4+555, km. 4+670, km. 5+000, km. 5+165, km. 6+000, km. 6+238 e km. 6+440 con opere di presidio da smottamenti e dissesti geologici generali. (Appalto lavori n. 27/2005).

Importo dei lavori: Euro 336.374,09= di cui Euro 14.705,12= costituenti oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta.

Imprese partecipanti: n. 29 - n. 3 Imprese escluse.

Aggiudicatario: Impresa Ivaldi S.p.A. con sede in Acqui Terme (AL), che ha offerto un ribasso del 7,10%.

Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d'asta: Euro 313.535,59=.

L'avviso integrale contenente l'elenco delle Imprese partecipanti è affisso agli Albi Pretori della Provincia di Alessandria e del Comune di Denice (AL), luogo interessato dai lavori, nonché pubblicato sul sito Internet <http://www.provincia.alessandria.it>.

Alessandria, 26 gennaio 2006

Il Dirigente Direzione Appalti e Contratti
Andrea Cavallero

funzioni e di quelle conferite con legge statale o regionale;

- ha autonomia normativa, amministrativa ed organizzativa, nonché impositiva contabile e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale;

- si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della sua attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali;

- è Ente democratico che si ispira ai principi della solidarietà e si riconosce in un sistema unitario in cui sia valorizzata ampiamente l'autonomia dell'Autorità locale funzionalmente più vicina ai cittadini;

- sviluppa ogni forma di collaborazione con gli altri Enti pubblici e lo Stato per il perseguimento dei fini istituzionali e del benessere collettivo. Può promuovere collaborazione e scambio con comunità anche di altre nazioni attraverso la forma del gemellaggio.

- Il Comune di Busca fa parte della Comunità Montana Valle Maira.

Art. 2

Il Territorio, la Sede, lo Stemma e il Gonfalone

Il territorio unitamente alla comunità, è elemento costitutivo del Comune ed è individuato nelle mappe catastali di competenza.

La modificazione alla circoscrizione territoriale del comune, così come alla denominazione delle frazioni, borghi e rioni, può essere attuata ai sensi di legge.

La sede del Comune è fissata nel concentrico urbano. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni consiliari, salvo esigenze particolari, che, su disposizione del Sindaco, possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Il Comune ha un proprio stemma che è rappresentato da uno scudo contornato da due rami, uno di quercia ed uno di alloro e porta in alto una corona formata da un cerchio di mura sormontate da nove merli ghibellini. La parte superiore dello scudo (1/3) è occupata dalla bianca croce dei Savoia su fondo rosso mentre la parte inferiore (2/3) riporta le bande gialle e rosse dello stemma araldico dei Marchesi di Busca.

Il Comune ha un proprio gonfalone che è costituito da un drappo partito di bianco ed ocra riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Busca. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate e poste a spirale. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il Sindaco dispone in merito all'uso e all'esibizione del gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie e nelle ricorrenze ogni qualvolta lo ritenga necessario per rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente.

Ove sussista un pubblico interesse il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali.

Art. 3

Organizzazione e informazione

Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.

Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Busca (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 15/12/2005)

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune e la sua Autonomia

Il Comune di Busca si fregia del titolo di città di cui è stato insignito da Carlo Emanuele di Savoia in data 5 dicembre 1762.

Il Comune di Busca:

- ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione e consistente nella potestà statutaria e in quella regolamentare;

- è un Ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

- ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie

Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

CAPO II PRINCIPI

Art. 4 I principi generali

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di partecipazione, di giustizia e di sussidiarietà indicati dalla Costituzione, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Opera affinché il rispetto, la dignità della vita e della persona siano sempre pienamente attuate; promuove l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale e per impedire qualsiasi forma di discriminazione.

Riconosce e garantisce il ruolo della famiglia, delle istituzioni sociali, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.

Attua idonei interventi, anche di natura economica, ispirati al principio di solidarietà, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

A tal fine assume provvedimenti opportuni per far fronte alle specifiche esigenze adottando, a seconda dei casi, modalità di intervento diretto o coordinato con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale. In particolare assicura la fornitura dei servizi indispensabili per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica ai sensi della legge 104/92.

Attua ogni azione e funzione di competenza per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con determinazioni mirate a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con i principi della Costituzione. Per questi fini, nell'ambito delle proprie competenze, il Comune riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti dalle congregazioni religiose che, d'intesa con le istituzioni, operano attuando interventi e servizi sociali.

Coerentemente con le tradizioni locali pone in essere iniziative atte a promuovere e ad esaltare il ruolo delle persone anziane affinché possano continuare a vivere con reale, concreta e attiva presenza nel contesto sociale.

Il comune favorisce l'incontro, l'inserimento e l'integrazione nella realtà locale dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 5 Principio di sussidiarietà

Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, favorendo le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 6 Pari opportunità

Il Comune, ai sensi della L. 125/91, attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nel Consiglio Comunale, nelle Commissioni consiliari, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipanti.

Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Art. 7 Cultura e istruzione

Il Comune valorizza il patrimonio culturale del paese in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, favorisce la diffusione e la conoscenza della lingua e cultura piemontese, promuove la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali, anche nell'ambito delle strutture scolastiche.

Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione e alla consultazione di tale patrimonio.

Il Comune opera perché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti e a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.

Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

CAPO III DIRITTI DEI CITTADINI E PARTECIPAZIONE

Art. 8 Diritti individuali

Il Comune di Busca considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.

Art. 9 Libere forme associative Valorizzazione e promozione della partecipazione e del Volontariato

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base frazionale o di quartiere.

Il Comune promuove ogni forma di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in funzioni di vario genere, anche istituzionali, e opera affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite rese nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Fatto salvo quanto precede la valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato formalmente riconosciute.

Il consiglio comunale può istituire il consiglio comunale dei ragazzi e la consulta giovanile.

Art. 10 Gli organismi di partecipazione

Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

Tali organismi possono essere costituiti anche assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento o atto di indirizzo.

Art. 11 I comitati di frazione e di quartiere

Il Comune può promuovere la formazione di comitati di frazione e di quartiere per la realizzazione di quelle attività previste dagli appositi regolamenti, nei limiti delle funzioni di partecipazione e di consultazione ad essi attribuite.

Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le attribuzioni ai sensi del precedente comma.

Art. 12 L'iniziativa e le proposte popolari

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, secondo le leggi vigenti.

Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli sia associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Tali istanze, petizioni o proposte possono essere rivolte al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza.

Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in Segreteria.

Art. 13 Le istanze, le proposte e le petizioni

Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole sia associate.

Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petittum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 giorni.

La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

I Consiglieri comunali hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 14 Consultazioni

Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile.

Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.

Le modalità delle consultazioni sono disciplinate dal regolamento che stabilisce il numero dei proponenti.

Art. 15 Referendum consultivo

Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che sia indetto referendum, consultivo, in tutte le materie di competenza comunale.

Il referendum è indetto dal Sindaco.

Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- Statuto Comunale
- Regolamento del Consiglio Comunale
- Gli atti di bilancio e di assunzione di mutui
- Gli accordi di programma sottoscritti dall'Amministrazione Comunale
- Gli atti in materia di personale
- Le ordinanze contingibili ed urgenti
- Gli atti relativi a procedimenti espropriativi
- Nomine, elezioni, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale atti o questioni concernenti persone.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Entro 60 giorni dal referendum il Consiglio Comunale esamina e discute quanto emerso dallo stesso.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

Il referendum può essere deciso anche dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 16
Diritti del contribuente

Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

CAPO IV
FUNZIONI - COMPITI - PROGRAMMAZIONE -
SPONSORIZZAZIONI

Art. 17
Le Funzioni del Comune - Servizi pubblici locali

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri organi pubblici.

Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, culturale, sociale e civile della comunità locale.

Art. 18
Compiti del Comune in funzione dello sviluppo economico

Il Comune esercita la propria azione amministrativa mirata ad incentivare lo sviluppo economico della comunità locale; regola le attività commerciali in un'ottica di razionalizzazione della distribuzione sul territorio comunale a tutela del consumatore nel rispetto del principio della libera iniziativa economica contenuto nella Costituzione; favorisce ed incentiva, con ogni efficace e legittima forma, l'associazione e la cooperazione quale utile mezzo per lo sviluppo socio/economico nonché l'insediamento di imprese industriali ed artigianali nel rispetto della pianificazione urbanistica; promuove lo sviluppo dell'attività turistica, enogastronomica e dell'artigianato soprattutto quando è espressione delle tradizioni locali.

Art. 19
Funzioni del Comune a tutela del territorio, dell'ambiente, del patrimonio e delle tradizioni quali interessi primari della collettività

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, adotta ogni misura idonea al fine di garantire un assetto del territorio ispirato da un armonico coordinamento tra gli obiettivi di sviluppo urbanistico e insediamento delle attività produttive, e la primaria e fondamentale esigenza di tutela della salute, della protezione della natura, dell'ambiente e della salvaguardia di ottimali condizioni di vita ed esercita le azioni risarcitorie dinanzi alla competente autorità giudiziaria conseguenti a danno ambientale.

Opera in particolare per la tutela della collina ritenuta patrimonio dell'intera comunità buschese assumendo tutti i provvedimenti necessari per la sua valorizzazione.

Incentiva e promuove ogni forma di tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale locale sia esso pubblico o privato, anche con interventi diretti e mirati a mantenere e ad accrescerne il valore; attua

ogni opportuna iniziativa a tutela e valorizzazione delle minoranze storiche locali che concorrono a formare la tradizione del territorio per lingua, usi e costumi.

Art. 20
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e ogni altro compito per conto dello Stato previsto per legge.

Art. 21
La programmazione e forme di cooperazione

Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato, la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

I rapporti con gli altri Enti sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà nell'ambito delle diverse sfere di autonomia.

Art. 22
Sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione

Con soggetti pubblici, privati ed associazioni

Il Comune, nel più vasto contesto programmatico, al fine di conseguire l'innovazione della propria organizzazione, realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi prestati, attua ogni utile ed efficace strategia per stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati ed associazioni.

Le iniziative devono perseguire pubbliche finalità e non generare conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono essere attivate al fine di conseguire risparmi di spesa e una migliore qualità dei servizi prestati.

CAPO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
PARTECIPAZIONE

Art. 23
Principi generali - Obiettivi dell'attività amministrativa

Il Comune uniforma l'attività amministrativa con l'osservanza dei principi generali delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti. Essa è ispirata da criteri di economicità, efficacia, di pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione e snellimento ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 267/2000.

Art. 24
Pubblicità degli atti e dell'attività comunale. Albo Pretorio.
Procedimento amministrativo. Partecipazione del cittadino
Diritto di accesso e informazione L. 241/90 - Accordi -
Responsabile

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

Nella sede del Comune il Sindaco individua e riserva idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove

vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento. La pubblicazione deve garantire accessibilità e facilità di lettura.

Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa nonché per i singoli procedimenti, l'individuazione degli uffici competenti e definizione degli atti e per la garanzia dei diritti di accesso e d'informazione.

E' assicurata, con adeguati mezzi, ampia informazione sull'attività dell'Ente salvi i casi di segretezza previsti per legge o per le ragioni di cui al 1° comma del presente articolo nonché specificatamente nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza.

Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono partecipare al procedimento presentando memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche con fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 25 Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 26 Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti del consiglio e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che la legge o lo Statuto prevedano una maggioranza diversa. Il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei componenti del consiglio.

Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Qualora la legge o regolamento prevedano espressamente la nomina di un rappresentante della minoranza e nella votazione questi non risulti eletto si sostituirà l'ultimo eletto della maggioranza con il rappresentante della minoranza che ha riportato il maggior numero di voti nell'ambito dei designati dalle minoranze stesse.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili di procedimento; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consi-

glio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta indicato dal Presidente.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tra gli Assessori, escluso il Vicesindaco, è Assessore anziano il più anziano di età.

I verbali delle sedute vengono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni fatte salve diverse disposizioni speciali.

Le delibere della Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs.267/2000 vengono comunicate ai capigruppo consiliari e messe a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Art. 27 Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo; è dotato di autonomia organizzativa e funzionale disciplinata da apposito regolamento.

La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco; in caso di impedimento o sua assenza al Vice Sindaco, e per mancanza o assenza anche del Vice Sindaco spetta al Consigliere Anziano e così nell'ordine disposto secondo le risultanze elettorali.

Il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'Art. 42 del D.Lgs.267/2000.

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio medesimo nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consigliare e comunque, fino a quando il neo eletto Consiglio non abbia adottato i nuovi indirizzi fermo restando che la mancata adozione di tali nuovi indirizzi entro 120 giorni dall'insediamento equivale a conferma degli indirizzi già vigenti.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di solidarietà, pubblicità, trasparenza e legalità per assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del Consiglio contengono gli obiettivi da raggiungere nonché occorrendo le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti.

Art. 28 Seduta e convocazione del Consiglio Comunale

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.

Le sedute ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno sta-

bilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta dei consiglieri ai sensi di legge. In caso di impedimento o assenza le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dal Vice Sindaco.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune a cura del Messo Comunale o altro personale addetto. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi comunque in un giorno diverso.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Le sedute devono essere ampiamente pubblicizzate tramite affissione di avvisi sul territorio e comunicazione ai mezzi di informazione locale.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sedute ordinarie straordinarie e almeno 24 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi di sedute segrete previste dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento, o per disposizione del Sindaco nell'ordine del giorno.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta nei modi e nei termini previsti per legge.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma presso la sede del palazzo comunale sita nel concentrico urbano.

Art. 29

Linee programmatiche di mandato

Ai sensi dell'Art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la relativa approvazione.

Con cadenza annuale, contestualmente agli adempimenti previsti dall'Art. 193 del D.Lgs.267/2000, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero eventualmente emergere.

Art. 30

Commissioni

Garanzia e partecipazione delle minoranze

Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale e, per quanto possibile, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 125/91. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite ai sensi dell'Art. 44 del

D.Lgs.267/2000, la presidenza di nomina consiliare è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate con apposito regolamento o con la delibera di istituzione.

Le commissioni, di norma, si riuniscono presso la sede del palazzo comunale sita nel concentrico urbano.

Art. 31

Consiglieri

I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari e degli altri organismi consultivi dei quali facciano parte ed hanno diritto al gettone di presenza, nei limiti consentiti dalla legge. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri, i doveri, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità sono regolati dalla legge con particolare riferimento al D.Lgs. 267/2000.

Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze ai sensi dell'Art. 73 del D.Lgs. 267/2000 e così nell'ordine ai sensi del medesimo Art. 73.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute, in generale, siano esse ordinarie o straordinarie, per quattro volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con nota scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla legge.

Art. 32

Diritti/ doveri dei Consiglieri

Ciascun consigliere rappresenta l'intero comune e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio del proprio mandato

I Consiglieri hanno diritto, secondo dettagliate modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione, di iniziativa e controllo e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, in forma scritta e indirizzata al Sindaco il quale risponde entro giorni 30 dall'acquisizione al protocollo del Comune e ne dispone la trattazione in Consiglio comunale se riguarda materie di competenza di questo organo, entro i termini previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'orga-

no. L'informazione avviene con il deposito presso gli uffici comunali del materiale relativo agli argomenti da trattare e secondo modalità previste dal regolamento. Il Sindaco al fine di illustrare i contenuti delle delibere da assumere o per altre questioni, può convocare la conferenza dei capigruppo. In ogni caso nell'ipotesi di deliberare Consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge o per altri giustificati motivi le informazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco.

Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 33

Gruppi Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o in mancanza della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti anche se composti di un solo membro.

Il Regolamento Consiliare può prevedere la Conferenza di Capigruppo, mirata a rispondere alle finalità generali del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel medesimo regolamento del Consiglio Comunale.

I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso la Segreteria Comunale.

Ai Consiglieri comunali è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 34

Sindaco: funzioni e competenze

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce

di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Al Sindaco, oltre che le competenze di legge sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione.

Art. 35

Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove, assume iniziative per concludere accordi di programma; stipula gli stessi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dal D.Lgs. 267/2000;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- e) emana le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al segretario comunale, ai sensi di legge, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- i) stipula convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
- l) stipula atti costitutivi e relative modificazioni, in società o aziende alle quali partecipi l'Ente;
- m) rappresenta l'Ente in manifestazioni politiche;
- n) stipula convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;
- o) firma atti di gemellaggio;
- p) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 36

Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A. e S.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convoca-

zione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata dai Consiglieri ai sensi di legge;

b) garantisce l'ordine nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

f) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.

Art. 37

Sostituzione del Sindaco - Vice Sindaco

Il Sindaco, ai sensi di legge, nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte nell'ordine dall'Assessore più anziano di età.

Art. 38

Dimissioni e impedimento del Sindaco

La legge disciplina le dimissioni e l'impedimento del Sindaco.

In particolare l'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei dal Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i capigruppo consiliari.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 39

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l'organo di impulso e di governo del Comune; collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta, nel redigere il piano operativo gestionale, esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 40

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori nominati dal Sindaco, con possibilità di scelta anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ad eccezione del vicesindaco che dovrà essere consigliere comunale, non inferiore a quattro e non superiore a sei di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

Fra gli Assessori, escluso il Vicesindaco, è assessore anziano il più anziano di età.

Art. 41

Nomina della Giunta

Nei limiti di cui al precedente articolo il Sindaco stabilisce il numero degli Assessori, tra cui il Vicesindaco, li nomina e li presenta al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale, deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori dimissionari, e può in qualsiasi momento rideterminare il numero dei componenti della Giunta, salvo sempre il limite del precedente articolo, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 42

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo legale sostituto, che coordina e controlla l'attività degli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti compreso il Sindaco. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

La Giunta, di norma, si riunisce presso la sede del palazzo comunale sita nel concentrico urbano.

Art. 43

Competenze della Giunta

La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III DIFENSORE CIVICO

Art. 44

Istituzione, attribuzioni

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, è istituito l'ufficio del difensore civico.

Spetta al difensore civico verificare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale.

Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e di documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 45 Nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune tra una rosa di nomi proposti dai Consiglieri, dalle associazioni e da singoli cittadini. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto per l'elezione del difensore civico.

Art. 46 Requisiti

Il difensore civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) gli amministratori e i dipendenti di Enti o istituti che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale e comunque ricevano da esso, a qualsiasi titolo, sovvenzioni e contributi.

Art. 47 Durata in carica, decadenza, revoca

Il difensore civico dura in carica cinque anni, più altri cinque anni e può essere riconfermato. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei membri assegnati.

Art. 48 Sede e indennità

L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

La funzione del difensore civico è onoraria ed ad essa non compete alcuna indennità di carica, salvo rimborso spese documentate.

Art. 49 Rapporti con gli organi comunali

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione:

- a) invia relazioni al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) può relazionare annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, oggetto del suo intervento.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Art. 50

Servizi pubblici comunali - Disposizioni generali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e assicurano alla comunità amministrata livelli di qualità, di quantità, di sicurezza e di equa distribuzione sul territorio con particolare riguardo alla garanzia dei livelli minimi a favore di fasce svantaggiate della popolazione in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e in base a tali principi viene adottata dalla Giunta Comunale o dal soggetto erogatore la Carta dei servizi.

La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

Il Consiglio approva gli indirizzi e le forme gestionali per ogni servizio pubblico, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi.

I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Tit. V del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, anche per ipotesi di partecipazioni societarie, si applica la normativa statale e comunitaria vigente tempo per tempo in materia di servizi pubblici locali con particolare riferimento al Tit. V del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

Art. 51 Forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica

Il Consiglio Comunale organizza i servizi pubblici locali in argomento in base alla specifica normativa di settore, secondo le norme di attuazione della normativa comunitaria e in applicazione del Tit. V del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

Art. 52 Forme di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica

Il Consiglio Comunale ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori può organizzare la gestione dei servizi pubblici locali in argomento, ai sensi del Tit. V delle Leggi sull'ordinamento agli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, anche in forma associata, mediante:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali secondo l'assetto previsto dal Testo Unico;

d) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui alle lettere a), b), e c).

Il Consiglio Comunale può affidare direttamente i servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

Art. 53

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 54

Azienda speciale e consortile

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali, anche consortili, per la gestione dei servizi pubblici locali, nei casi ammessi dalla legge.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e consortili, sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali, sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende consortili sono nominati in conformità di quanto previsto dallo statuto, dalla convenzione e dai regolamenti del consorzio, ed in coerenza con le norme stabilite dal Testo Unico sugli Enti Locali.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 55

Istituzione

Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato e pubblico, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 56

Organi dell'istituzione

Il consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco con riferimento agli indirizzi di cui all'Art. 42 lett. m del D.Lgs.

267/2000 tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende o istituzioni pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo "status" dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Il direttore dell'istituzione è nominato dal Presidente sentito il Sindaco, con le modalità previste dal regolamento; dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 57

Nomina e revoca amministratori

delle Aziende Speciali e delle Istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge.

Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

Art. 58

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 59

Convenzioni

Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali ed altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60

Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipa-

zione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 61

Delega di funzioni alla Comunità Montana

I rappresentanti del Comune di Busca, in seno agli organi della Comunità Montana, sono nominati secondo le norme stabilite nello Statuto Comunitario e nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio delle funzioni e/o servizi del Comune.

Il Comune, in caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e controllo.

I rapporti tra il Comune e la Comunità Montana, in merito alle funzioni e/o servizi delegati, sono disciplinati in apposita convenzione.

Art. 62

Accordi di programma

Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità di finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione, e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

Art. 63

Programmazione negoziata

Il Comune al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio, promuove e valorizza tutte le forme di programmazione negoziata previste dalla legislazione vigente, quale forma di semplificazione amministrativa finalizzata allo sviluppo economico e civile della comunità.

Il Comune promuove altresì, ogni altra forma collaborativa con i privati, con l'obiettivo di una migliore realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico ed urbanistico del territorio.

TITOLO V

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 64

Principi organizzativi

L'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali sono ispirati ai seguenti principi:

- principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione con efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, tendente al miglioramento e alla razionalizzazione dei servizi resi alla collettività secondo criteri di economicità e contenimento dei

costi e, nel rispetto delle leggi, dallo snellimento e semplificazione procedurale.

- produttività ed incentivazione del personale dipendente che, tengano opportunamente conto dei principi di flessibilità ed avvicendamento mirati all'arricchimento professionale degli addetti e alla valorizzazione delle risorse umane disponibili.

- adozione di provvedimenti riguardanti il personale e la gestione dei servizi previa opportuna intesa ed accordo a livello decentrato.

- autonomia operativa e funzionale degli uffici in applicazione del principio di separazione del potere di indirizzo in capo agli organi politici e delle responsabilità gestionali attribuite all'apparato burocratico.

- autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ispirati ai principi di professionalità e responsabilità.

- adozione di decisioni ispirate al principio di autonomia che sia strumentale alle funzioni dell'Ente e ai bisogni della collettività locale nel rispetto, comunque, delle norme di legge inderogabili.

Art. 65

Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune periodicamente definisce ai sensi di legge la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale se nominato al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 66

Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Comunale stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore e gli organi di governo.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai funzionari responsabili spetta, per il perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e complessità dei compiti, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività.

Art. 67

Diritti e obblighi dei dipendenti

I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli uffici e dei servizi e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 68

Direttore Generale

Il Sindaco può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i quindicimila abitanti.

In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Quando non risulta stipulata la convenzione di cui al presente comma 1 le relative funzioni sono conferibili dal Sindaco al Segretario Comunale in base al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, al contratto di lavoro e alle varie altre fonti normative.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili degli uffici e dei servizi che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il Direttore Generale attende ai seguenti compiti e funzioni:

1. predispone la proposta del piano delle risorse e degli obiettivi e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
2. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazione o studi particolari;
3. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
4. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
5. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prevede il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
6. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi, i recuperi, dei responsabili degli uffici e dei servizi e del personale dipendente;
7. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili degli uffici e dei servizi;
8. gestisce i processi di mobilità interna del personale;

9. riesamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

10. esercita ogni altra funzione affidatagli dal Regolamento sugli uffici e sui servizi.

Art. 69

Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 70

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

I Responsabili degli uffici e dei servizi:

- a) gestiscono, anche finanziariamente e con il relativo impegno di spesa, le procedure di gara e concorso e ne presiedono le commissioni, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni le autorizzazioni e le concessioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
- g) emettono ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di competenza del Sindaco previste dal D.Lgs. 267/2000;
- h) promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- j) forniscono al Direttore gli elementi per la predisposizione del piano operativo delle risorse e obiettivi;
- k) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, in alternativa all'autorità competente, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- l) approvano i ruoli e le liste dei tributi e dei canoni ed emettono i relativi atti di accertamento;
- m) stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti;
- n) svolgono tutte le funzioni di gestione con l'assunzione degli impegni di spesa.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni suddette al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 71

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto

a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'Art. 110, del D.Lgs. 267/2000.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 72

Collaborazioni esterne

Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 73

Ufficio di indirizzo e controllo

Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi disciplina il controllo interno e può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia disestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 74

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 75

Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali a contenuto negoziale nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi o conferitagli dal Sindaco.

CAPO II

LA RESPONSABILITÀ

Art. 76

Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 77

Responsabilità verso terzi

Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, i Responsabili degli uffici e dei servizi e gli altri dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente può rivalersi agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale degli Amministratori, del Segretario, del Direttore, dei Responsabili degli uffici e dei servizi o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 78

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 79

Disposizioni generali - Controlli

L'attività finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio preventivo, al rendiconto e altri documenti contabili approvati ai sensi di legge e disposti in modo da favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione dell'azione del Comune.

Il Comune, ai sensi dell'Art. 162 del D.Lgs. 267/2000, assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'Art. 8 del D.Lgs. 267/2000 la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con adeguata pubblicizzazione nell'apposito albo e può disporre la diffusione

tramite internet delle tariffe e dei tributi di maggiore rilievo.

Sono fatte salve le disposizioni del regolamento di contabilità.

Ai sensi dell'Art. 196 del D.Lgs.267/2000, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa il Comune adotta sistemi di controllo con adeguate strutture interne e tramite l'organo di revisione.

Art. 80 Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 81 Attività finanziarie del Comune. Entrate.

Statuto del contribuente

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, imposte, tasse e tariffe.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

L'attività impositiva viene adottata nel rispetto dei principi della Legge 27/7/2000 n. 212 contenente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. In particolare, il rapporto tra Ente e contribuente sarà ispirato ai principi della buona fede e della massima collaborazione, della trasparenza e della semplificazione.

Art. 82 Revisione economico-finanziaria

La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata per legge.

L'organo di revisione viene dotato, a cura del Comune dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti secondo la disciplina del regolamento.

L'organo di revisione, a richiesta, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato con le modalità previste per la convocazione di detti organi.

Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dell'organo di revisione.

L'attività di collaborazione può comportare ogni utile proposta al Consiglio Comunale in merito alla gestione economico-finanziaria dell'Ente secondo disposizioni del regolamento.

Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'organo di revisione e quella degli organi comunali e degli uffici dell'Ente.

I requisiti, l'eleggibilità, l'incompatibilità, la modalità di elezione, la durata, il funzionamento, le funzioni, la responsabilità, i compensi, i limiti di affidamento dell'organo di revisione sono disciplinati dalla legge e dal regolamento nei limiti consentiti dalla legge stessa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento l'organo di revisione ha diritto d'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 83 Servizio di Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dai soggetti incaricati del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.

Art. 84 Controllo sulla gestione

I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 85 Rappresentanza legale del Comune

La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, ai sensi dell'Art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, salvo quanto attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi dagli articoli 107 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

In particolare la rappresentanza negoziale, cioè la stipula dei contratti e la formazione degli atti unilaterali a contenuto negoziale, per conto dell'Ente, spetta al responsabile dell'ufficio o servizio a ciò deputato, secondo l'organizzazione interna.

Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dell'Ente, secondo la specifica organizzazione esistente. Lo stesso vale per così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.

Nel caso previsto dall'ultima parte del comma precedente, l'indirizzo dell'atto al Sindaco del Comune si intende rivolto al competente responsabile dell'ufficio o servizio.

Art. 86 Rappresentanza giudiziale del Comune

E' attribuita al Sindaco la rappresentanza giudiziale del Comune sia per la legittimazione attiva, di proporre

liti, che per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare.

Il sindaco si costituisce in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, individua il legale di fiducia con proprio decreto, ferma l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del responsabile del servizio.

Art. 87

Rapporti tra le fonti normative

Le norme statutarie e regolamentari devono essere conformi alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle leggi statali, nei limiti delle competenze espressamente attribuite alle leggi statali dalla Costituzione e compatibilmente ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'attività normativa del Comune si conforma alla legislazione regionale, per le materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa delle Regioni, riaffermando, per le materie di competenza comunale e per le norme di organizzazione dell'Ente, la piena autonomia statutaria e regolamentare, nei limiti stabiliti al comma precedente.

Art. 88

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti del regolamento interno del consiglio comunale devono essere apportati entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo n. 267/2000 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Gli statuti e i regolamenti si intendono automaticamente aggiornati in adeguamento alle nuove disposizioni di legge, qualora si tratti di leggi fondamentali per l'ordinamento comunale, o di leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 89

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio comunale.

Comune di Costigliole Saluzzo (Cuneo)

Statuto comunale

TITOLO I

Principi e Disposizioni Fondamentali

CAPO I

Disposizioni Generali

Art.1

Il Comune e la sua Autonomia

Il Comune di Costigliole Saluzzo:

- ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione e consistente nella potestà statutaria e in quella regolamentare;

- è un Ente autonomo, rappresenta la comunità costigliolese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo attuando spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi; la comunità costigliolese ripudia le discriminazioni razziali, religiose e politiche, afferma il valore della pace tra i popoli;

- riconosce le peculiari vocazioni e tradizioni della comunità locale, nonché le vocazioni del territorio, al

fine di ottenere una adeguata politica di valorizzazione ambientale;

- ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle conferite con legge statale o regionale;

- ha autonomia normativa, amministrativa ed organizzativa, nonché impositiva contabile e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale;

- si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della sua attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali;

- è Ente democratico che si ispira ai principi della solidarietà e si riconosce in un sistema statale unitario in cui sia valorizzata ampiamente l'autonomia dell'Autorità locale funzionalmente più vicina ai cittadini;

- sviluppa ogni forma di collaborazione con gli altri Enti pubblici e lo Stato per il perseguimento dei fini istituzionali e del benessere collettivo. Può promuovere collaborazione e scambio con comunità anche di altre nazioni attraverso la forma del gemellaggio.

Art.2

Il Territorio, la Sede, lo Stemma e Gonfalone

Il territorio unitamente alla comunità, è elemento costitutivo del Comune ed è individuato nelle mappe catastali di competenza.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata ai sensi di legge, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà nelle forme previste dalle Leggi.

La sede del Comune è fissata nel concentrico urbano, presso Palazzo Giriodi di Monastero in via Vittorio Veneto. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che, su disposizione del Sindaco, possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Il Comune dispone di un proprio stemma e gonfalone.

Il Sindaco dispone in merito all'uso e all'esibizione del gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie e nelle ricorrenze ogni qualvolta lo ritenga necessario per rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente.

Ove sussista un pubblico interesse il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali.

Art.3

Organizzazione e informazione

Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.

Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

Promuove la presenza di strutture ed uffici dedicati alle relazioni con il cittadino, allo scopo di sviluppare sinergie efficaci e funzionali tra gli organismi decisionali e la comunità, con particolare riguardo all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art.4 Cultura e istruzione.

Il Comune valorizza il patrimonio culturale del paese in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali.

Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione e alla consultazione di tale patrimonio.

Il Comune opera perché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti e a tutte le età eguali opportunità di istruzione, di cultura, di occupazione e lavoro.

Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.5 Diritti del contribuente

Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

CAPO II Principi

Art.6 I principi generali

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di partecipazione, di giustizia e di sussidiarietà indicati dalla Costituzione, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale e per impedire qualsiasi forma di discriminazione.

Riconosce, tutela e promuove il valore e il ruolo della famiglia, formazione sociale primaria e costituzionalmente garantita, per la crescita umana e civile.

Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali.

Attua idonei interventi, anche di natura economica, ispirati al principio di solidarietà, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

A tal fine assume provvedimenti opportuni per far fronte alle specifiche fattispecie adottando, a seconda dei casi, modalità di intervento diretto o coordinato con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale. In particolare assicura la fornitura dei servizi indispensabili per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica.

Attua ogni azione e funzione di competenza per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con determinazioni mirate a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con i principi della Costituzione. Per questi fini, nell'ambito delle proprie competenze, il Comune riconosce e agevola il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti dalle congregazioni religiose che, d'intesa con le istituzioni, operano attuando interventi e servizi sociali.

Coerentemente con le tradizioni locali pone in essere iniziative atte a promuovere e ad esaltare il ruolo delle persone anziane affinché possano continuare a vivere con reale, concreta e attiva presenza nel contesto sociale.

Nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi, la partecipazione alla vita pubblica nelle sue varie manifestazioni ed espressioni è assicurata e garantita, nelle indicate forme, ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il Comune rivendica, proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica, condivide il principio sancito con l'atto di Helsinki in base al quale gli Stati devono rispettare l'eguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.

Tutti i popoli hanno sempre diritto, in piena libertà, di stabilire il loro regime politico interno e di perseguire il loro progresso economico, sociale e culturale.

Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa Statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e dell'ambiente, alla tutela della maternità, dell'infanzia e della famiglia.

Art.7 Principio di sussidiarietà

Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.8 Pari opportunità

Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nel Consiglio Comunale, nelle Commissioni consiliari, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati.

Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

CAPO III

Diritti dei Cittadini e Partecipazione

Art.9

Diritti individuali

Il Comune di Costigliole Saluzzo considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.

Art.10

Libere forme associative

Valorizzazione e promozione della partecipazione e del Volontariato

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base frazionale o di quartiere.

Il Comune promuove ogni forma di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in funzioni di vario genere, anche istituzionali, e garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite rese nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Fatto salvo quanto precede la valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato formalmente riconosciute.

Il Comune promuove la costituzione di organismi di coordinamento tra le associazioni di volontariato (consulta del volontariato, ecc.), allo scopo di sviluppare in modo efficace le potenzialità, le sinergie e il lavoro dei volontari.

Art.11

Gli organismi di partecipazione

Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

Tali organismi possono essere costituiti anche assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento o atto di indirizzo.

Art.12

I comitati di frazione e di quartiere

Il Comune può promuovere la nomina di comitati di frazione e di quartiere per lo svolgimento di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal regolamento, nei limiti delle funzioni di partecipazione e di consultazione ad essi attribuite.

Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le attribuzioni ai sensi del precedente comma.

Art.13

L'iniziativa e le proposte popolari e delle associazioni di protezione ambientale

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli sia associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Tali istanze, petizioni o proposte possono essere rivolte al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale per quanto riguarda le materie di loro competenza.

Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 45 giorni dalla ricezione in Segreteria.

Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della L.8/7/86 n. 349 possono proporre azioni risarcitorie di fronte al giudice ordinario spettanti al Comune e conseguenti a danno ambientale.

Art.14

Le istanze, le proposte e le petizioni

Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole sia associate.

Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato, entro 45 giorni dalla ricezione in Segreteria.

La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale.

Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art.15

Consultazioni

Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile.

Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.

Le modalità delle consultazioni possono essere disciplinate da apposito regolamento.

Art.16

Referendum consultivo

Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che sia indetto referendum, consultivo, in tutte le materie di competenza comunale.

Il referendum è indetto dal Sindaco.

Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi. Il regolamento sul referendum disciplina le prio-

rità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- Statuto Comunale
- Regolamento del Consiglio Comunale
- Gli atti di bilancio e di assunzione di mutui
- Gli accordi di programma sottoscritti dall'Amministrazione Comunale
- Gli atti in materia di personale
- Le ordinanze contingibili ed urgenti
- Gli atti relativi a procedimenti espropriativi
- Nomine, elezioni, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale atti o questioni concernenti persone.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

Il referendum può essere deciso anche dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO IV Difensore Civico

Art. 17 Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Cuneo, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza

giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale

Art. 18 Decadenza

Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;

In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 19 Funzioni

Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto, o il regolamento.

Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali.

Art. 20 Facoltà e prerogative

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 21

Relazione annuale

Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 22

Indennità di funzione

Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V

Funzioni - Compiti - Programmazione - Sponsorizzazioni

Art. 23

Le Funzioni del Comune - Servizi pubblici locali

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri organi pubblici.

Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 24

Compiti del Comune in funzione dello sviluppo economico

Il Comune esercita la propria azione amministrativa mirata ad incentivare lo sviluppo economico della comunità locale; regola le attività commerciali in un'ottica di razionalizzazione della distribuzione sul territorio comunale a tutela anche del consumatore nel rispetto del principio della libera iniziativa economica contenuto nella Costituzione; favorisce ed incentiva, con ogni efficace e legittima forma, l'associazione e la cooperazione quale utile mezzo per lo sviluppo socio/economico nonché l'insediamento di imprese industriali ed artigianali nel rispetto della pianificazione urbanistica; promuove lo sviluppo dell'attività turistica, dell'agricoltura e dell'artigianato soprattutto quando è espressione delle tradizioni locali.

Art. 25

Funzioni del Comune a tutela del territorio, dell'ambiente, del patrimonio e delle tradizioni quali interessi primari della collettività

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, adotta ogni misura idonea al fine di garantire un assetto del territorio ispirato da un armonico coordinamento tra gli obiettivi di sviluppo urbanistico e insediamento delle attività produttive, e la primaria e fondamentale esigenza di tutela della salute, della protezione della natura, dell'ambiente e della salvaguardia di ottimali condizioni di vita ed esercita le azioni risarcitorie dinanzi alla competente autorità giudiziaria conseguenti a danno ambientale; incentiva e promuove ogni forma di tutela del patrimonio storico, artistico e culturale locale sia esso pubblico o privato, anche con interventi diretti e mirati a mantenere e ad accrescerne il valore; attua ogni opportuna iniziativa a tutela e valorizzazione delle minoranze storiche locali che concorrono a formare la tradizione del territorio per lingua, usi e costumi.

Art. 26

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e ogni altro compito per conto dello Stato previsto per legge.

Art. 27

La programmazione e forme di cooperazione

Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con lo Stato, la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

I rapporti con gli altri Enti sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà nell'ambito delle diverse sfere di autonomia.

Il Comune interagisce con altri enti promuovendo ogni forma di collaborazione idonea ad integrare l'attività dell'ente nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 28

Sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione Con soggetti pubblici, privati ed associazioni

Il Comune, nel più vasto contesto programmatico, al fine di conseguire l'innovazione della propria organizza-

zione, realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi prestati, attua ogni utile ed efficace strategia per stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati ed associazioni.

Le iniziative devono perseguire pubbliche finalità e non generare conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono essere attivate al fine di conseguire risparmi di spesa e una migliore qualità dei servizi prestati.

CAPO VI

Attività Amministrativa - Procedimento Amministrativo Partecipazione

Art. 29

Principi generali - Obiettivi dell'attività amministrativa

Il Comune uniforma l'attività amministrativa con l'osservanza dei principi generali delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti. Essa è ispirata da criteri di economicità, efficacia, di pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione e snellimento.

Pertanto è vietata ogni forma di aggravamento procedurale e garantito e facilitato il più possibile il rapporto cittadini - pubblica amministrazione.

Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa nonché per i singoli procedimenti, l'individuazione degli uffici competenti e definizione degli atti e per la garanzia dei diritti di accesso e d'informazione.

Gli atti amministrativi e la loro efficacia sono individuati e disciplinati dagli appositi regolamenti comunali.

Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia e altre amministrazioni pubbliche.

Art. 30

Pubblicità degli atti e dell'attività comunale. Albo Pretorio. Procedimento amministrativo. Partecipazione del cittadino. Diritto di accesso e informazione - Svolgimento - Accordi - Responsabile

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

Tramite l'Ufficio Comunale per le relazioni con il pubblico debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

Nella sede del Comune il Sindaco individua e riserva idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento. La pubblicazione deve garantire accessibilità e facilità di lettura.

Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, ha diritto di accesso e di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e di es-

sere adeguatamente informato secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento disciplina anche il diritto dei cittadini singoli o associati di ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti previo pagamento dei costi nonché ampia partecipazione degli interessati al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. In ogni caso, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, è assicurato con il suddetto regolamento l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

E' assicurata, con adeguati mezzi, ampia informazione sull'attività dell'Ente salvi i casi di segretezza previsti per legge o per le ragioni di cui al 1° comma del presente articolo nonché specificatamente nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza.

Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.

Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono partecipare al procedimento presentando memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.

Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche con fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

TITOLO II

Ordinamento Strutturale

Organi del Comune e loro Attribuzioni

Art. 31

Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto. I casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione sono stabilite dalla legge.

Art. 32

Deliberazioni degli organi collegiali

Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che la legge o lo Statuto prevedano una maggioranza diversa.

Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Qualora la legge o regolamento prevedano espressamente la nomina di un rappresentante della minoranza e nella votazione questi non

risulti eletto si sostituirà l'ultimo eletto della maggioranza con il rappresentante della minoranza che ha riportato il maggior numero di voti nell'ambito dei designati dalle minoranze stesse.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili di procedimento; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. In ogni caso il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta più giovane di età tra i presenti.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle sedute vengono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni fatte salve diverse disposizioni speciali.

Le delibere della Giunta Comunale ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267/2000 vengono comunicate ai capigruppo consiliari e messe a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Art. 33 Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo; è dotato di autonomia organizzativa e funzionale disciplinata da apposito regolamento.

La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica. La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco.

Il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art.42 del D.Lgs.267/2000 o da altra disposizione tassativa di legge.

L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio medesimo nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consigliare e comunque, fino a quando il neoletto Consiglio non abbia adottato i nuovi indirizzi fermo restando che la mancata adozione di tali nuovi indirizzi entro 120 giorni dall'insediamento equivale a conferma degli indirizzi già vigenti.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di solidarietà, pubblicità, trasparenza e legalità per assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del Consiglio contengono gli obiettivi da raggiungere nonché occorrendo le modalità

di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) possibilità di recapito degli avvisi mediante telefax ovvero e-mail, purchè sia documentata ai sensi di legge la provenienza e il recapito dei messaggi;

b) nessun argomento, non previsto nell'avviso di convocazione, può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri, tranne che il Consiglio riunito in modo completo non ne chieda l'inclusione all'ordine del giorno all'unanimità;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati:

- n. 8 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 6 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di Presidenza del Consiglio.

Fino all'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in caso di contestazione, e nel caso in cui non vengano comunicati quali siano i gruppi, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza, ove il gruppo non comunichi il nominativo del capogruppo;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste, ove il gruppo non comunichi il nominativo del capogruppo; in caso di sopravvenuta mancanza di tali soggetti, il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Ai Consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Fino all'approvazione del predetto regolamento, trovano applicazione le norme previste dall'art. 273, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 34

Seduta e convocazione del Consiglio Comunale

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deli-

berazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato del bilancio di previsione e il rendiconto della gestione.

Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta dei consiglieri ai sensi di legge.

La convocazione è effettuata nei modi previsti dal regolamento, per ciascun Consigliere nel domicilio eletto. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi comunque in un giorno diverso. Fino all'approvazione del regolamento, trovano applicazione le norme previste dall'art. 273, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi di sedute segrete previste dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento, o per disposizione del Sindaco nell'ordine del giorno.

La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta nei modi e nei termini previsti per legge.

Art. 35

Linee programmatiche di mandato

Ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare in corso di mandato, per la relativa approvazione.

Con cadenza annuale, contestualmente agli adempimenti previsti dall'art.193 del D.Lgs.267/2000, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero eventualmente emergere.

Art. 36

Commissioni

Garanzia e partecipazione delle minoranze Controllo consiliare

Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale e, per quanto possibile, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite ai sensi dell'art.44 del D.Lgs.267/2000, la presidenza di nomina consiliare è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

La Commissione bilancio, ove costituita, assume anche le funzioni di controllo e garanzia ai sensi dell'art.44 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate con apposito regolamento o con la delibera di istituzione.

Art. 37

Consiglieri

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri, i doveri, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità sono regolati dalla legge con particolare riferimento al D.Lgs.267/2000.

Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.267/2000 e così nell'ordine ai sensi del medesimo art. 73 esclusi i candidati alla carica di Sindaco.

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute, in generale, siano esse ordinarie o straordinarie, per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con nota scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla legge.

Art. 38

Diritti/ doveri dei Consiglieri

I Consiglieri hanno diritto, secondo dettagliate modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale, di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione, di iniziativa e controllo e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, in forma scritta e indirizzata al Sindaco il quale risponde entro giorni 30 dall'acquisizione al protocollo del Comune e ne dispone la trattazione in Consiglio comunale se riguarda materie di competenza di questo organo, entro i termini previsti dal regolamento del Consiglio comunale. Fino all'entrata in vigore del regolamento, la trattazione in Consiglio comunale è effettuata non oltre la prima seduta prevista dopo la scadenza del termine di 30 giorni predetto.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo. L'informazione avviene con il deposito presso gli uffici comunali del materiale relativo agli argomenti da trattare e secondo modalità previste dal regolamento. Il Sindaco al fine di illustrare i contenuti delle delibere da assumere o per altre questioni, può convocare la conferenza dei capigruppo. In ogni caso nell'ipotesi di delibere Consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge o per altri giustificati motivi le informazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco.

Art. 39

Astensione dei Consiglieri

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 40

Gruppi Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.

Fino all'approvazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio, nonché in caso di contestazione, e nel caso in cui non vengano comunicati quali siano i gruppi, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza, ove il gruppo non comunichi il nominativo del capogruppo;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste, ove il gruppo non comunichi il nominativo del capogruppo; in caso di sopravvenuta mancanza di tali soggetti, il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti anche se composti di un solo membro.

Il Regolamento Consiliare può prevedere la Conferenza di Capigruppo, mirata a rispondere alle finalità generali del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel medesimo regolamento del Consiglio Comunale.

I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso la Segreteria Comunale.

Art. 41

Sindaco: funzioni e competenze

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge.

Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e può, in tale ambito, salva comunque la sua specifica competenza, dare attuazione, previa intesa e per quanto possibile, alle forme di garanzia delle

minoranze ai sensi dell'art.44 del D.Lgs.267/2000 e alla tutela delle pari opportunità di cui alla L. 125/91.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Al Sindaco, oltre che le competenze di legge sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione.

Art. 42

Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dal D.Lgs. 267/2000,

d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente; per le liti tributarie, il Comune può stare in giudizio anche mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio tributi;

e) emana le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al segretario comunale, ai sensi di legge, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

i) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 43

Attribuzioni di vigilanza e di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A. e S.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro

attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata dai Consiglieri ai sensi di legge;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

f) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori.

Art. 44

Sostituzione del Sindaco - Vice Sindaco

Il Sindaco, ai sensi di legge, nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Sindaco non può essere nominato tra soggetti non appartenenti al Consiglio comunale.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età, purché consigliere comunale.

Art. 45

Dimissioni e impedimento del Sindaco

La legge disciplina le dimissioni e l'impedimento del Sindaco.

In particolare l'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei dal Consiglio.

La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i capigruppi consiliari.

La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo diversa determinazione del soggetto che lo convoca, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

Il sindaco e la rispettiva giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

Art. 46

Giunta Comunale

La Giunta Comunale è l'organo di impulso e di governo del Comune; collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 47

Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori nominati dal Sindaco, non superiore a sei di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Per quanto possibile la composizione della Giunta assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L.125/91.

Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto. Il Vice Sindaco non può essere nominato tra soggetti non appartenenti al Consiglio comunale.

Art. 48

Nomina della Giunta

Nei limiti di cui al precedente articolo il Sindaco stabilisce il numero degli Assessori, tra cui il Vicesindaco, li nomina e li presenta al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale, deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori dimissionari, e può in qualsiasi momento rideterminare il numero dei componenti della Giunta, salvo sempre il limite del precedente articolo, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 49

Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o suo legale sostituto, che coordina e controlla l'attività degli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti compreso il Sindaco. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 50

Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III
Ordinamento dei Servizi
Gestione Associata
Programmazione Negoziata

Art. 51

Servizi pubblici comunali - Disposizioni generali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e assicurano alla comunità amministrata livelli di qualità, di quantità, di sicurezza e di equa distribuzione sul territorio con particolare riguardo alla garanzia dei livelli minimi a favore di fasce svantaggiate della popolazione in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e in base a tali principi viene adottata dalla Giunta Comunale o dal soggetto erogatore la Carta dei servizi.

La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

Il Consiglio approva gli indirizzi e le forme gestionali per ogni servizio pubblico, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi.

I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al Tit. V del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applica la normativa statale e comunitaria vigente tempo per tempo in materia di servizi pubblici locali con particolare riferimento al Tit.V del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica

Il Consiglio Comunale organizza i servizi pubblici locali in argomento in base alla legge, privilegiando forme di gestione tali da garantire la massima economicità, efficienza, efficacia.

Art. 53

Forme di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica

Il Consiglio Comunale organizza i servizi pubblici locali in argomento in base alla legge, privilegiando forme di gestione tali da garantire la massima economicità, efficienza, efficacia.

Art. 54

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 55

Azienda speciale e consortile

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali, anche consortili, per la gestione dei servizi pubblici locali, nei casi ammessi dalla legge.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e consortili, sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali, sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il consiglio di amministrazione ed il presidente delle aziende consortili sono nominati in conformità di quanto previsto dallo statuto, dalla convenzione e dai regolamenti del consorzio, ed in coerenza con le norme stabilite dal Testo Unico sugli Enti Locali.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 56

Istituzione

Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato e pubblico, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Gli organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 57

Organi dell'istituzione

Il consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco con riferimento agli indirizzi di cui all'art.42 lett.m del D.Lgs. 267/2000 tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende o istituzioni pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo "status" dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco, con le modalità previste dal regolamento; dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 58

Nomina e revoca amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base dei "curricula" dei candidati.

Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

Art. 59

Società a partecipazione pubblica locale

Il Comune può, per l'esercizio dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni ai sensi dell'art.116 del D.Lgs.267/2000.

Per quanto non disposto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica locale e in particolare al T.U. sulle leggi dell'ordinamento Enti Locali.

Art. 60

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 61

Convenzioni

Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali ed altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62

Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 63

Delega di funzioni alla Comunità Montana

Il Comune di Costigliole Saluzzo fa parte della Comunità Montana Valle Varaita.

I rappresentanti del Comune di Costigliole Saluzzo, in seno agli organi della Comunità Montana, sono nominati secondo le norme stabilite nello Statuto Comunitario.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio delle funzioni e/o servizi del Comune.

Il Comune, in caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e controllo.

I rapporti tra il Comune e la Comunità Montana, in merito alle funzioni e/o servizi delegati, sono disciplinati in apposita convenzione.

Art. 64

Accordi di programma

Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità di finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione, e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

Art. 65

Programmazione negoziata

Il Comune al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio, promuove e valorizza tutte le forme di programmazione negoziata previste dalla legislazione vigente, quale forma di semplificazione amministrativa finalizzata allo sviluppo economico e civile della comunità.

Il Comune promuove altresì, ogni altra forma collaborativa con i privati, con l'obiettivo di una migliore realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico ed urbanistico del territorio.

TITOLO IV

Uffici e Personale

CAPO I

Principi ed Assetto Organizzativo

Art. 66

Principi organizzativi

L'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali sono ispirati ai seguenti principi:

- principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione con efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, tendente al miglioramento e alla razionalizzazione dei servizi resi alla collettività secondo criteri di economicità e contenimento dei costi e, nel rispetto delle leggi, dallo snellimento e semplificazione procedurale.

- produttività ed incentivazione del personale dipendente che, tengano opportunamente conto dei principi di flessibilità ed avvicendamento mirati all'arricchimento professionale degli addetti e alla valorizzazione delle risorse umane disponibili.

- adozione di provvedimenti riguardanti il personale e la gestione dei servizi previa opportuna intesa ed accordo a livello decentrato.

- autonomia operativa e funzionale degli uffici in applicazione del principio di separazione del potere di indirizzo in capo agli organi politici e delle responsabilità gestionali attribuite all'apparato burocratico.

- autonomia, funzionalità ed economicità di gestione ispirati ai principi di professionalità e responsabilità.

- adozione di decisioni ispirate al principio di autonomia che sia strumentale alle funzioni dell'Ente e ai bisogni della collettività locale nel rispetto, comunque, delle norme di legge inderogabili.

Art. 67

Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune periodicamente definisce ai sensi di legge la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale se nominato, al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 68

Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Comunale stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore e gli organi di governo.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai funzionari responsabili spetta, per il perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e complessità dei compiti, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività.

Art. 69

Diritti e obblighi dei dipendenti

I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli uffici e dei servizi e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno e effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 70

Direttore Generale

Il Sindaco può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i quindicimila abitanti.

In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Quando non risulta stipulata la convenzione di cui al presente comma 1 le relative funzioni sono conferibili dal Sindaco al Segretario Comunale in base al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, al contratto di lavoro e alle varie altre fonti normative.

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Il Direttore Generale attende ai seguenti compiti e funzioni:

1. predispone la proposta del piano delle risorse e degli obiettivi e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
2. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazione o studi particolari;
3. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
4. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
5. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prevede il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
6. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi, i recuperi, dei responsabili dei servizi e del personale dipendente;
7. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
8. gestisce i processi di mobilità interna del personale;

9. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

10. esercita ogni altra funzione affidatagli dal Regolamento sugli uffici e sui servizi.

Art. 71

Responsabili degli uffici e dei servizi

Essendo questo Comune privo di personale dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107 commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d) dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ovvero ai sensi del combinato disposto del comma 23, dell'art. 53, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e del comma 4 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001 n. 488, la Giunta può attribuire a componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 72

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

I Responsabili degli uffici e dei servizi:

a) gestiscono, anche finanziariamente e con il relativo impegno di spesa, le procedure di gara e concorso e ne presiedono le commissioni, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e designano gli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni le autorizzazioni e le concessioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

g) emettono ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di competenza del Sindaco previste dal D.Lgs. 267/2000;

h) promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore gli elementi per la predisposizione del piano operativo delle risorse e obiettivi;

k) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

l) approvano i ruoli e le liste dei tributi e dei canoni ed emettono i relativi atti di accertamento;

m) stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti;

n) svolgono tutte le funzioni di gestione con l'assunzione degli impegni di spesa.

Compete al Sindaco o suo delegato ricevere atti di notorietà, per tale intendendosi l'attestazione di fatti, pubblicamente noti, che hanno rilevanza giuridica per la persona interessata, effettuata da due testimoni e dal dichiarante sotto il vincolo del giuramento.

Art. 73

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110, del D.Lgs. 267/2000.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 74

Collaborazioni esterne

Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 75

Ufficio di indirizzo e controllo

Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi disciplina il controllo interno e può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 76

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle

leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

Art. 77

Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il regolamento degli uffici e dei servizi del comune può prevedere la figura di un vice-segretario, per collaborare, coadiuvare e sostituire il segretario nei casi di assenza o impedimento.

CAPO II

La Responsabilità

Art. 78

Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 79

Responsabilità verso terzi

Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale dell'Amministrazione, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 80

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V

Controlli - Finanza e Contabilità

Art. 81

Disposizioni generali - Controlli

L'attività finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio preventivo, al rendiconto e altri documenti contabili approvati ai sensi di legge e disposti in modo da favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

Il Comune, ai sensi dell'art.162 del D.Lgs.267/2000, assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs.267/2000 la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con adeguata pubblicizzazione nell'apposito albo e può disporre la diffusione tramite internet delle tariffe e dei tributi di maggiore rilievo.

Sono fatte salve le disposizioni del regolamento di contabilità.

Ai sensi dell'art.196 del D.Lgs.267/2000, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa il Comune adotta sistemi di controllo con adeguate strutture interne e tramite l'organo di revisione sulla base di obiettivi e programmi prestabiliti e secondo forme, previste dal regolamento di contabilità e di organizzazione nonché da specifiche disposizioni, che possono essere di natura amministrativa, gestionale, contabile o strategica in attuazione dell'art.147 del D.Lgs.267/2000 anche per eventuali convenzioni con altri Enti di cui può farsi promotore per l'esercizio coordinato ed associato.

Nelle ipotesi di cui al D.Lgs.267/2000 art.141 - comma 2, art.193 - comma 4, e art. 247 le competenze in merito alla nomina del Commissario sono attribuite al Prefetto.

Art. 82

Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 83

**Attività finanziarie del Comune. Entrate.
Statuto del contribuente**

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, imposte, tasse e tariffe.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

L'attività impositiva viene adottata nel rispetto dei principi della Legge 27/7/2000 n. 212 contenente dispo-

sizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e che viene pienamente recepita ed applicata. In particolare, in applicazione della citata legge il rapporto tra Ente e contribuente sarà ispirato ai principi della buona fede e della massima collaborazione, della trasparenza e della semplificazione.

Art. 84

Revisione economico-finanziaria

La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata per legge.

L'organo di revisione viene dotato, a cura del Comune dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti secondo la disciplina del regolamento.

L'organo di revisione, a richiesta, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato con le modalità previste per la convocazione di detti organi.

Il regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dell'organo di revisione.

L'attività di collaborazione può comportare ogni utile proposta al Consiglio Comunale in merito alla gestione economico-finanziaria dell'Ente secondo disposizioni del regolamento.

Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'organo di revisione e quella degli organi comunali e degli uffici dell'Ente.

I requisiti, l'eleggibilità, l'incompatibilità, la modalità di elezione, la durata, il funzionamento, le funzioni, la responsabilità, i compensi, i limiti di affidamento dell'organo di revisione sono disciplinati dalla legge e dal regolamento nei limiti consentiti dalla legge stessa.

Il regolamento disciplina le modalità di revoca e di decadenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento l'organo di revisione ha diritto d'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 85

Servizio di Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dai soggetti incaricati del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.

Art. 86

Controllo della gestione

I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in verbali, relazioni o altra documentazione che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VI Disposizioni Diverse

Art. 87

Rappresentanza legale del Comune

La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, ai sensi dell'art.50 del decreto legislativo n. 267/2000, salvo quanto attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi dagli articoli 107 e seguenti del medesimo decreto legislativo e da altre norme;

In particolare la rappresentanza negoziale, cioè la stipula dei contratti e la formazione degli atti unilaterali a contenuto negoziale, per conto dell'Ente, spetta al responsabile dell'ufficio o servizio a ciò deputato, secondo l'organizzazione interna.

Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale, sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dell'Ente, secondo la specifica organizzazione esistente, così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.

Nel caso previsto dall'ultima parte del comma precedente, l'indirizzo dell'atto al Sindaco del Comune si intende rivolto al competente responsabile dell'ufficio o servizio.

Art. 88

Rappresentanza giudiziale del Comune

Fatta salva la rappresentanza in capo al Sindaco, e la possibilità, per le liti tributarie, che il Comune possa stare in giudizio anche mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio tributi, il Comune, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, sta in giudizio previa determina del responsabile dell'ufficio o servizio competente per materia che dispone anche per l'impegno di spesa e occorrendo per la nomina del legale. Il responsabile competente, è individuato, ai sensi dell'art.107 del decreto legislativo n. 267/2000, nell'organo burocratico che ha compiuto l'atto, o che ha posto in essere il comportamento, o che ha competenza nella specifica materia.

Per una corretta individuazione della competenza attribuita ai singoli responsabili degli uffici e dei servizi si fa riferimento:

- agli atti di nomina, ai sensi dell'art.50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000;

- all'attribuzione all'unità organizzativa cui il responsabile è preposto, dei procedimenti amministrativi, oggetto di controversia, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 241/90;

- all'assegnazione dei poteri gestionali e di spesa sulla base del piano delle risorse e degli obiettivi.

Quanto stabilito al comma precedente, vale sia per la legittimazione attiva, di proporre liti, sia per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare anche in materia fiscale e tributaria.

Per la responsabilità amministrativa, contabile e penale, vale il principio della personalità della responsabilità di cui agli articoli 27 e 28 della Costituzione, e pertanto non si applicano le norme stabilite nei commi precedenti.

Per i casi residuali in cui il giudizio civile o amministrativo si instaura su atti o comportamenti non riferiti ad una competenza gestionale, ma ad una competenza politico-istituzionale, nonché per i casi di atti demandati espressamente alla competenza degli organi di governo del Comune o che investano l'Ente nella sua unità istituzionale le determinazioni spettano al Sindaco che le assume con decreto previa delibera di autorizzazione della Giunta Comunale e salva comunque la competenza

per l'impegno di spesa in capo al responsabile del servizio.

Art. 89

Rapporti tra le fonti normative

Le norme statutarie e regolamentari devono essere conformi alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle leggi statali, nei limiti delle competenze espressamente attribuite alle leggi statali dalla Costituzione e compatibilmente ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

L'attività normativa del Comune si conforma alla legislazione regionale, per le materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa delle Regioni, riaffermando, per le materie di competenza comunale e per le norme di organizzazione dell'Ente, la piena autonomia statutaria e regolamentare, nei limiti stabiliti al comma precedente.

Art. 90

Violazione di norme comunali - sanzioni.

Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 25,00 né superiore a euro 500,00.

In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II, del Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti, ovvero in mancanza della deliberazione di cui al comma 3, le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00.

Art. 91

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo n. 267/2000 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Gli statuti e i regolamenti si intendono automaticamente aggiornati in adeguamento alle nuove disposizioni di legge, qualora si tratti di leggi fondamentali per l'ordinamento comunale, o di leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 92

Entrata in vigore

Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio comunale.

Comune di Rivoli (Torino)

Modifiche allo Statuto comunale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 24 ottobre 2005)

Viene inserito all'articolo 45, dopo il comma 5, il seguente comma:

6. Il Comune, in alternativa ad un proprio Difensore civico, può avvalersi, mediante apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del T.U. 267/2000, di un Difensore civico operante a livello provinciale o intercomunale

Comunità Montana Alta Val Lemme / Alto Ovadese - Bosio (Alessandria)

Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio n. 22 in data 28/12/2005)

CAPO I

Comunità Montana

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente statuto col termine:

a) comunità montana si intende la Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese;

b) legge sulla montagna si intende la legge 31 gennaio 1994 n. 97 e successive modifiche;

c) con ordinamento degli enti locali si intende il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

d) con testo unico delle leggi regionali sulla montagna si intende il testo unico delle leggi regionali sulla montagna di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successiva modifiche.

Art. 2

Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. La comunità montana "Alta Val Lemme Alto Ovadese", costituita col decreto del Presidente della Giunta regionale n. 90 del 14 agosto 2003, quale unione dei comuni di Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato e Voltaggio è ente locale sovracomunale.

2. La comunità montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

Art. 3

Finalità e obiettivi

1. La comunità montana si ispira nella propria azione ai concetti di democrazia, di libertà e di giustizia sociale.

2. La comunità montana, nell'ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) il miglioramento e l'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione particolarmente attraverso l'erogazione di servizi, favorendone l'accesso, la predisposizione di infrastrutture a rilevanza ed utilità sociale, la realizzazione di interventi anche di sostegno all'iniziativa economica e sociale, pubblica e privata, idonea a favorire il miglioramento stesso;

b) la difesa del suolo e dell'ambiente;

c) lo sviluppo dell'agricoltura con particolare riferimento alla coltivazione della vite e dei prodotti tipici del territorio;

d) l'allevamento con particolare riferimento alle razze autoctone;

e) la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale;

f) il rafforzamento della propria autonomia, democrazia e influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali e istituzionali, anche di livello internazionale;

g) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza;

h) la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali;

i) in generale, la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio, con particolare riferimento alla risorsa acqua,

j) lo sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico;

k) il riconoscimento delle attività culturali, della pratica sportiva e dell'impiego del tempo libero quali momenti essenziali ed autonomi della formazione della personalità e promozione di idonee strutture ed iniziative;

l) la valorizzazione delle tradizioni locali;

m) la tutela del patrimonio naturale con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, alla conservazione ed alla difesa dell'ambiente e del paesaggio contro le fonti di inquinamento atmosferico, terrestre, acustico ed idrogeologico, per assicurare ai cittadini uno sviluppo civile e sociale con condizioni di vita che salvaguardino la salute.

Art. 4

Assetto funzionale, metodi e strumenti di azione

1. La comunità montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione delle funzioni delegate ed attribuite dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione.

3. E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

5. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati nell'articolo 3, la comunità montana, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale e il concorso alla programmazione degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio, favorendo la suddivisione del proprio territorio per la realizzazione di aree programma;

c) la partecipazione della collettività degli enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle proprie scelte politiche e amministrative;

d) la trasparenza della propria organizzazione e attività;

e) l'informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi politici dal ruolo di attuazione e gestione degli organi burocratici.

Art. 5

Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione e del coordinamento per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

CAPO II - Segni distintivi

Art. 6

Sede, stemma, gonfalone e distintivo del presidente

1. La comunità montana ha sede legale nel Comune di Bosio.

2. Gli organi della Comunità Montana possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede per esigenze strutturali e funzionali.

3. La comunità montana è dotata di un proprio stemma.

4. La comunità montana è dotata di un proprio gonfalone raffigurante il proprio stemma e lo stemma dei comuni che la compongono.

5. Stemma e gonfalone sono adottati con deliberazione consiliare a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

6. Il presidente ha un segno distintivo avente le caratteristiche fissate dalla normativa statale.

Art. 7

Albo pretorio

1. Nell'edificio adibito a sede della comunità montana l'organo esecutivo destina un apposito spazio ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. La comunità montana è dotata di un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

4. La Comunità Montana istituisce presso ogni comune una bacheca per la pubblicazione di atti ed informazioni ai cittadini.

TITOLO II

AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I

Statuto

Art. 8

Carattere e contenuto

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della comunità montana.

2. In particolare lo statuto disciplina:

a) il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;

b) le modalità di elezione dell'organo esecutivo;

c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) l'attività di programmazione;

e) le forme di collaborazione con i comuni associati e gli altri enti operanti sul territorio;

f) le modalità di gestione dei servizi;

g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano.

Art. 9

Adozione, modifiche e abrogazioni

1. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora la maggioranza non venga raggiunta in prima o eventuale seconda convocazione nella seduta in cui la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.

2. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dall'organo esecutivo o da un quinto dei consiglieri assegnati.

3. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame dell'organo rappresentativo entro 90 giorni dalla presentazione.

4. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.

5. L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo statuto.

6. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione, all'albo pretorio e sul sito internet della comunità montana e all'albo pretorio dei comuni membri.

CAPO II

Regolamenti

Art. 10

Caratteri e materie

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto la Comunità Montana adotta in particolare uno o più regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni nonché un apposito regolamento a tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

Art.11

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. L'esercizio della potestà regolamentare, per le materie di competenza, ed a rilevanza esterna, spetta all'organo rappresentativo che la esercita su iniziativa dell'organo esecutivo o di un quinto dei consiglieri assegnati.

2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

Organi politici

Sezione I

Articolazione degli organi

Articolo 12

Definizione degli organi

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio o organo rappresentativo, la Giunta o organo esecutivo e il Presidente.

Sezione II

Organo rappresentativo

Articolo 13

Composizione, durata ed elezione

1. Ogni Comune membro elegge nel rispettivo consiglio comunale fra il sindaco, gli assessori ed i consiglieri, tre rappresentanti in ambito all'organo rappresentativo della comunità montana, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalle minoranze.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo.

3. Nel caso di Comuni in cui alle elezioni amministrative sia stata presentata una sola lista, i tre rappresentanti saranno espressione della stessa e la nomina è effettuata dal consiglio comunale.

4. Il consiglio della comunità montana si rinnova a seguito delle elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni membri. I componenti il consiglio della comunità montana rappresentanti comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.

5. Il consiglio si intende costituito o rinnovato non appena pervenute le designazioni dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati. Le designazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di insediamento dei consigli comunali.

6. Le suddette comunicazioni devono essere trasmesse dai comuni membri alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia. La convocazione della prima seduta del consiglio è effettuata dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni, di cui al comma 5.

7. La seduta di cui al comma 6 è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

8. Nella seduta di insediamento il consiglio convalida, mediante votazione palese, i propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. La stessa procedura viene adottata nei confronti del consigliere designato in un momento successivo. Si applicano ai consiglieri della comunità montana le norme previste dall'ordinamento degli enti locali, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica.

9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i tre rappresentanti del comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del consiglio e ciò anche nel caso di gestione commissariale.

Art. 14

Convocazione, sedute e presidenza

1. Il consiglio della comunità montana è convocato dal presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

3. Le modalità di convocazione sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si debbano discutere questioni implicanti giudizi valutativi su persone.

5. Il presidente della comunità montana presiede l'organo rappresentativo.

Art. 15 Votazioni

1. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del presidente, del vice-presidente, della giunta e di singoli assessori. Sono svolte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell'azione da questi svolta o, comunque, su un fatto personale.

2. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza dalla legge.

3. Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandosi nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

5. Le modalità delle votazioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio

Art. 16 Competenza

1. Il consiglio definisce l'indirizzo politico della comunità montana, esercita il controllo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata in apposito regolamento.

2. Il consiglio ha competenza a deliberare sui seguenti atti fondamentali:

- a) la convalida degli eletti;
- b) l'elezione del presidente, del vice presidente e della giunta;
- c) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri;
- d) lo Statuto dell'ente, i regolamenti a rilevanza esterna, fatta esclusione per quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui stabilisce i criteri;
- e) la nomina delle commissioni consiliari;
- f) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti, i piani ed i programmi pluriennali di opere ed interventi, i programmi annuali operativi di esecuzione, i piani regolatori intercomunali;
- g) il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, il rendiconto;
- h) le convenzioni con altri enti locali, la costruzione e la modificazione di forme associative;
- i) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- j) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;
- m) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;

n) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

o) la determinazione del contributo ordinario da corrispondere annualmente da parte dei comuni membri;

p) stemma e gonfalone della comunità montana;

q) l'elezione del revisore dei conti e la determinazione del relativo compenso;

r) la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

s) l'istituzione di consulte;

t) l'istituzione dell'ufficio del difensore civico.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla giunta e sottoposte a ratifica del consiglio nella prima seduta successiva all'adozione, da tenersi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Art. 17 Verbalizzazione

1. La redazione dei verbali delle deliberazioni del consiglio è curata dal direttore-segretario della comunità montana con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 18 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo del territorio della comunità montana.

2. E' consigliere anziano il più anziano d'età.

3. I consiglieri hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della comunità montana tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi, allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tali diritti con la funzionalità amministrativa e nel rispetto del segreto d'ufficio;

b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;

c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;

d) di richiedere, in misura non inferiore ad un quinto dei consiglieri assegnati, la convocazione del consiglio, indicando le questioni da inserire all'ordine del giorno;

e) di percepire le indennità nella misura stabilita dal consiglio.

4. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.

Art. 19 Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalle loro funzioni:

a) per dimissioni volontarie;

b) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. Le dimissioni da consigliere devono essere presentate in forma scritta al sindaco del comune di appartenenza ed al presidente della comunità montana. Sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della presentazione.

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere, il consiglio comunale provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

4. Il consiglio della comunità montana provvede alla surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal comune interessato.

5. In caso di scioglimento o di commissariamento di un consiglio comunale, il consiglio continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino alla nomina dei successori da parte del nuovo consiglio comunale.

6. I consiglieri che, senza giustificati motivi scritti, non intervengono a tre sedute consecutive dell'organo rappresentativo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio e secondo la procedura prevista dal regolamento.

Art. 20

Status degli amministratori

1. Lo status degli amministratori, le aspettative, le indennità di funzione, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione sono disciplinate dalla legge e da apposito regolamento.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. In ambito al consiglio sono costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto dei seguenti principi:

a) Tutti i consiglieri devono dichiarare per iscritto l'appartenenza ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo.

b) I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri, ad eccezione del gruppo misto e dei rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento.

c) I consiglieri che non sottoscrivono l'appartenenza ad un gruppo, confluiscono nel gruppo misto.

Art. 22

Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del presidente, con ruolo di coordinamento tra il consiglio e la giunta.

2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente della comunità montana.

3. Le modalità di funzionamento della conferenza dei capigruppo sono previste dal regolamento.

Art. 23

Commissioni consiliari

1. Il consiglio istituisce nel proprio ambito commissioni permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Apposito regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei seguenti principi:

a) Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la proporzionale rappresentanza dei gruppi consiliari.

b) Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento della comunità montana. Esse svolgono funzioni consultive e propositive.

c) Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse della comunità montana.

d) Le commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli consiglieri.

e) Possono provvedere alla consultazione dei soggetti interessati ed avvalersi della collaborazione di esperti nei campi di competenza specifica; possono invitare a partecipare ai propri lavori il presidente, gli assessori, il segretario generale, i funzionari, i rappresentanti della comunità montana in enti, aziende, istituzioni e società.

f) Le commissioni sono tenute a sentire il presidente e gli assessori quando questi lo richiedano e possono essere consultate dalla giunta nelle materie di sua competenza.

Art. 24

Deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

a) al presidente

b) alla giunta

c) a ciascun consigliere

d) a ciascun consiglio comunale.

2. Il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto, i regolamenti, il piano di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i piani ed i programmi generali e settoriali, il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche sono proposti al consiglio dalla giunta.

Art. 25

Designazione di rappresentanti

1. Nell'esercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della comunità montana presso enti, aziende, istituzioni e società, il consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

2. I rappresentanti della comunità montana di cui al comma precedente devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. La rappresentanza può essere assicurata, fatte salve le disposizioni relative alla incompatibilità con la carica, anche da consiglieri della comunità medesima. In ogni caso si tiene conto dei requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni.

3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i candidati proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. Nei confronti dei rappresentanti della comunità montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata, con le modalità previste dal regolamento, una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente l'indicazione di nuovi rappresentanti. La mozione di sfiducia costruttiva è adottata a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 26

Strumenti di indirizzo e di controllo

1. Il consiglio si può rivolgere alla giunta, con proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando la giunta a riferire sulla loro attuazione.

2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze.

Sezione III
Organo esecutivo

Articolo 27
Composizione, elezione e surroga

1. La giunta , organo esecutivo della comunità montana , è composta dal presidente, dal vice presidente e da cinque assessori.

2. Il consiglio della comunità montana elegge, con unica votazione, il presidente, il vice presidente e la giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei consiglieri.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico , che deve essere depositato almeno cinque giorni prima della seduta del consiglio, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti l'organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente e deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo rappresentativo, tra i quali obbligatoriamente i candidati sopra indicati.

4. L'elezione avviene in forma palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art.141 del d.lgs.267/2000. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza dalla carica di presidente; in caso di dimissioni del presidente decade l'intera giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. Le dimissioni del vice presidente e degli assessori devono essere presentate in forma scritta al presidente. Esse sono efficaci dalla presentazione. La surroga di uno o più componenti la giunta avviene in forma palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana, nella seduta del consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

6. Il presidente, il vice presidente e i componenti della giunta devono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

7. Il presidente è tenuto a comunicare al consiglio le deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva alla loro attribuzione.

8. Il presidente e la giunta restano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Art. 28

Criteri per la rappresentatività dei Comuni nell'organo esecutivo della Comunità Montana

1. Al fine di garantire la massima rappresentatività dei Comuni nell'organo esecutivo della Comunità Montana sono stabiliti i seguenti principi:

- a) sono comuni dell'Alta Val Lemme i comuni di Bosio, Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio;
- b) sono comuni dell'Alto Ovadese i comuni di Belforte Monferrato, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, Tagliolo Monferrato.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti tra i consiglieri rappresentanti comuni appartenenti a valli diverse.

3. Due componenti della Giunta devono essere eletti tra i consiglieri rappresentanti comuni appartenenti alla valle che esprime il Presidente; tre componenti della Giunta devono essere eletti tra i consiglieri rappresentan-

ti comuni appartenenti alla valle che esprime il Vice Presidente.

Art. 29

Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. La giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati , deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e la composizione della nuova giunta. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'ente.

3. Se la mozione viene approvata, la nuova giunta così originata entra immediatamente nella pienezza dei suoi poteri.

4. Alla sostituzione di singoli componenti della giunta, revocati dal consiglio su proposta del presidente, provvede il consiglio nella stessa seduta.

Art. 30

Competenze

1. La giunta, organo esecutivo della comunità montana, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria che non siano riservati all'organo rappresentativo e che non rientrino nelle competenze attribuite al presidente, al direttore ed ai responsabili dei servizi;
- b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio formulando le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo statuto;
- d) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio;
- e) a riferire al consiglio, ogni sei mesi, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
- f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del direttore-segretario e dei responsabili di servizio;
- g) ad adottare la dotazione organica del personale dipendente e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 31

Funzionamento

1. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le adunanze non sono pubbliche.

3. Alle sedute di giunta assiste e partecipa il direttore-segretario il quale provvede a verbalizzare le deliberazioni assunte.

Sezione IV
Il presidente

Art. 32
Attribuzioni

1. Il presidente della comunità montana rappresenta l'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla comunità montana, emana gli atti ed eser-

cita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il presidente, in particolare:

a) rappresenta la comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali;

b) ha la legale rappresentanza della comunità montana, salvo i casi disciplinati dagli artt. 40 e 41;

c) firma gli atti nell'interesse della comunità montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo statuto al direttore-segretario ed ai responsabili di servizio;

d) convoca e presiede l'organo rappresentativo, salvo i casi in cui tale funzione è demandata al consigliere anziano, ne formula l'ordine del giorno con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento;

e) conferisce le deleghe ai componenti l'organo esecutivo;

f) convoca e presiede l'organo esecutivo, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari di competenza tra i componenti del medesimo, in armonia con le deleghe attribuite;

g) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

h) convoca e presiede la conferenza dei sindaci;

i) sottoscrive le deliberazioni della giunta e del consiglio congiuntamente al direttore-segretario;

j) impartisce ai componenti della giunta le direttive politiche ed amministrative relative all'indirizzo generale dell'ente ed a specifiche deliberazioni del consiglio e della giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione europea;

k) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'ente; può in ogni momento revocare con atto motivato le deleghe conferite ai componenti della giunta;

l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione di programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della giunta;

m) adotta, di concerto con il direttore-segretario e i responsabili di servizio, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

n) promuove indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

o) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

p) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della comunità montana, nonché consorzi o società di cui la comunità montana fa parte svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della comunità stessa;

q) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al consiglio;

r) indice i referendum;

s) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

t) nomina il direttore-segretario, sentita la giunta, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Art. 33

Vice presidente ed assessore anziano

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal presidente stesso a norma del successivo art.34.

2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente, le relative funzioni sono svolte dall'assessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 34

Deleghe del presidente

1. Il presidente può delegare singoli componenti della giunta a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

2. Il presidente può inoltre affidare a singoli consiglieri speciali incarichi nell'ambito di materie definite ed omogenee.

CAPO II

Uffici e personale

Art. 35

Organizzazione e struttura

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi della comunità montana si articola sulla base delle esigenze operative conseguenti ai programmi di azione approvati dagli organi dell'ente, con modalità che ne consentano flessibilità di adeguamento al mutare delle competenze assunte e secondo principi di autonomia, efficienza e funzionalità.

2. L'attività dell'amministrazione si ispira al principio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dagli organi burocratici, con le forme e secondo le modalità prescritte dallo statuto e dal regolamento.

3. L'attività organizzativa è finalizzata al raggiungimento di risultato e di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:

a) creazione, in collaborazione con i comuni membri, di poli di servizio specializzati, diretti da funzionari qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso gli stessi comuni, al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi e dell'approvvigionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;

d) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro, conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

f) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche.

4. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata in servizi, uffici ed unità di progetto, con le modalità stabilite dal regolamento.

5. Gli uffici ed i servizi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché all'economicità.

6. Tra gli Uffici della comunità montana deve essere obbligatoriamente istituito, ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ufficio di statistica.

**Art. 36
Personale**

1. Il personale è inserito in un'unica dotazione organica.
2. La comunità montana riconosce che, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, è importante garantire il miglioramento delle prestazioni lavorative del personale con la formazione e l'aggiornamento professionale in modo costante, con l'opportuno ammodernamento delle strutture e dei mezzi di lavoro, con il riconoscimento e l'incentivazione dell'impegno lavorativo, con la verifica periodica della produttività e la responsabilizzazione dei soggetti.
3. E' assicurato ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
4. E' garantita a uomini e donne l'effettiva parità di condizioni nell'instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.

**Art. 37
Responsabili di Servizio**

1. La responsabilità di direzione dei servizi viene assegnata dal presidente, sentito il direttore-segretario, a dipendenti secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento.
2. Ai responsabili di servizio sono attribuiti, nell'ambito delle materie conferite, tutti i compiti, funzioni e responsabilità che la legge prevede per i dirigenti.
3. Essi esercitano le prerogative di cui sopra nel rispetto delle disposizioni di legge e del complesso normativo locale e provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta.

**Art. 38
Rapporti tra organi politici e struttura**

1. Gli organi politici della comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai responsabili di servizio spetta in via esclusiva e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità da effettuarsi secondo le disposizioni di legge e le modalità previste dal regolamento.
4. I rapporti tra organi politici e organi gestionali sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

**Art. 39
Direttore-Segretario**

1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, nomina al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato il Direttore della comunità montana.
2. Il direttore, pur dipendendo funzionalmente dal presidente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
3. In particolare il direttore:
 - a) ha la direzione complessiva dell'attività gestionale dell'ente e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e gli organi gestionali;

b) impartisce per l'esercizio delle funzioni di cui sopra le necessarie direttive di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di servizio e del personale;

c) esercita ogni funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal presidente, compreso lo svolgimento di funzioni di responsabile di servizio;

d) esercita le funzioni di segretario della comunità montana e in tale veste:

- 1) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione;
- 2) svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente;
- 3) roga, se in possesso dei requisiti di legge, i contratti nei quali la comunità montana è parte e autentica le scritture private e atti unilaterali nell'interesse della stessa comunità montana.

**CAPO III
RAPPRESENTANZA**

**Art. 40
Rappresentanza legale**

1. La rappresentanza legale della comunità montana spetta al presidente della comunità montana, salvo quanto attribuito ai responsabili di servizio.
2. In particolare, la rappresentanza negoziale, sia per i contratti che per gli atti unilaterali a contenuto negoziale, spetta al responsabile di servizio a ciò deputato, secondo l'organizzazione dell'ente.
3. Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dell'ente, secondo la specifica organizzazione esistente, così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.
4. Nel caso previsto dall'ultima parte del comma precedente, l'indirizzo dell'atto al presidente della comunità montana si intende rivolto al competente responsabile di servizio.

**Art. 41
Rappresentanza giudiziale**

1. La comunità montana, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, sta in giudizio in persona del responsabile di servizio competente per materia. Il responsabile competente è individuato nell'organo burocratico che ha compiuto l'atto o che ha posto in essere il comportamento, o che ha competenza nella specifica materia, sulla base degli atti di nomina, dell'attribuzione all'unità organizzativa cui è preposto, dei procedimenti amministrativi oggetto di controversia, dell'assegnazione dei poteri gestionali e di spesa.
2. Quanto stabilito al comma precedente vale sia per la legittimazione attiva, di proporre le liti, che per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare.
3. Per la responsabilità amministrativa, contabile e penale, vale il principio della personalità della responsabilità di cui agli artt. 27 e 28 della Costituzione, e pertanto non si applicano le norme stabilite nei commi precedenti.
4. Per i casi residuali in cui il giudizio civile o amministrativo si instaura su atti o comportamenti non riferiti ad una competenza gestionale, ma ad una competenza politico-istituzionale, nonché per i casi di atti demandati espressamente alla competenza degli organi politici della comunità montana, la rappresentanza giudiziale spetta al presidente della comunità montana.

5. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al responsabile di servizio, questi, con proprio atto di determinazione, si costituisce in giudizio, nominando il legale di fiducia ed impegnando la relativa spesa, salvi i casi, previsti dalla legge, di capacità a stare in giudizio, senza l'assistenza del difensore.

6. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al presidente della comunità montana, questi si costituisce in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta, individua il legale di fiducia con proprio provvedimento e demanda l'assunzione dell'impegno di spesa al responsabile del servizio.

TITOLO IV STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I Programmazione e cooperazione

Art. 42

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 3, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio ed in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la comunità montana privilegia lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante protocolli, accordi, convenzioni, contratti e atti patetici in genere.

Art. 43

Documenti programmatici

1. La comunità montana adotta, esaminati le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e la pianificazione strategica della provincia, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i progetti integrati, i piani di settore e di servizi. Può adottare altri strumenti pianificatori e programmatici.

2. Nella formazione e nell'attuazione dei propri atti pianificatori e programmatici la comunità montana persegue, compatibilmente con la pertinente legislazione regionale, la massima valorizzazione della partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni sociali significative all'elaborazione delle proprie scelte.

3. La pianificazione e la programmazione dell'attività della comunità montana sono correlate alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.

Art. 44

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituisce il punto di riferimento unitario per tutta l'attività pianificatoria e programmatica della comunità montana.

3. Nella formazione del piano di sviluppo la comunità montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei comuni membri.

Art. 45

Programmi annuali operativi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.

2. Il programma annuale operativo, che integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, indica l'utilizzo delle risorse finanziarie per la sua attuazione.

Art. 46

Progetti integrati

1. La comunità montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa con il concorso di altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 47

Piani di settore e di servizi

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la comunità montana ha facoltà di dotarsi di piani/programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa il consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra l'altro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le modalità di finanziamento, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.

CAPO II - Servizi pubblici e forme associative

Art. 48

Principi generali

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono istituiti, nelle forme previste dalla legge, dalla comunità montana, con deliberazione dell'organo rappresentativo.

2. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

Art. 49

Forme di gestione

1. La comunità montana può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società di capitale in relazione alla natura del servizio da erogare, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

2. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici privi di rilevanza economica nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
- c) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;

d) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

e) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento degli enti locali in merito alla stipulazione delle convenzioni, alla costituzione di consorzi, aziende speciali ed istituzioni.

Art. 50 Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale della comunità montana dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio della comunità con la deliberazione costitutiva.

2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dal consiglio della comunità montana fuori del proprio ambito, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotate di esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio o dei servizi cui l'azienda è preposta.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del consiglio che ha disposto la nomina e restano in carica fino alla nomina dei successori.

4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'organo rappresentativo solo per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi dell'amministrazione della comunità montana, a seguito di una mozione motivata, presentata da almeno un terzo ed approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il rendiconto delle aziende speciali sono approvati dall'organo rappresentativo, previa valutazione della loro conformità agli indirizzi da esso determinati, nelle sedute rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del rendiconto della comunità montana.

6. L'approvazione dello statuto dell'azienda speciale da parte dell'organo rappresentativo è subordinata alla previsione, nello statuto stesso, di congrue forme di indirizzo e controllo della comunità montana sull'attività dell'azienda speciale.

Art. 51 Istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale della comunità montana per l'esercizio di servizi sociali delegati dai comuni.

2. Essa è costituita con deliberazione del consiglio della comunità montana con la quale viene approvato il piano tecnico-finanziario, unitamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dell'istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione delle istituzioni è composto dal presidente e da un numero di consiglieri determinato dal regolamento, nominati dal consiglio della comunità montana fuori del proprio ambito, tra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotate di documentata competenza tecnica o amministrativa, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni od organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell'istituzione.

4. Le modalità di nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione sono disciplinate dall'art. 49, commi 2 e 3.

5. L'organo rappresentativo della comunità montana adotta il regolamento dell'istituzione, ne determina gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività, approva i bilanci annuale e pluriennale, i programmi, il rendiconto in sede di approvazione dei propri bilanci.

6. Il presidente della comunità montana esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione e ne tiene informato il consiglio.

7. Il presidente dell'istituzione la rappresenta, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, propone ad esso gli indirizzi generali, ne coordina l'attività con quelli stabiliti dall'organo rappresentativo, sovrintende al funzionamento dell'istituzione ed all'esecuzione degli atti.

8. Il direttore cura la gestione amministrativa dell'istituzione, svolgendo i compiti attribuiti dalla legge e trasmette copia dei provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione alla comunità montana.

9. Il direttore è nominato dall'organo esecutivo della comunità montana tra gli eventuali dirigenti ovvero con contratto rinnovabile di diritto pubblico o privato.

Art. 52 Indirizzo e controllo della comunità montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la comunità montana a soggetti esterni alla stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo atti a garantire un'adeguata influenza dell'ente comunitario sull'azione dei primi.

2. La giunta riferisce ogni sei mesi al consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed enti di cui ai precedenti articoli.

3. A tal fine i rappresentanti della comunità montana negli organismi predetti debbono presentare alla giunta, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

CAPO III Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

Art. 53 Finalità, principi e strumenti

1. La comunità montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La comunità montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla comunità montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

4. In particolare, la comunità montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla gestione associata, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalendosi di uffici di altri

enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 54

Rapporti con i comuni e altri enti pubblici

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dallo stato, dalla regione e dalla provincia, e la gestione associata di servizi comunali nei settori di competenza è organizzato a livello di comunità montana. A tal fine, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche.

2. L'esercizio da parte della comunità montana di altre funzioni delegate dai comuni, dalla regione e dalla provincia presuppone un accordo tra la comunità montana stessa e l'ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l'impegno dell'ente delegante a trasferire le risorse finanziarie ed organizzative per l'esercizio della delega.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che ne superino l'ambito territoriale, la comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi di enti locali, costituiti ai sensi dell'ordinamento, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti.

4. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i comuni che la costituiscono.

5. I comuni possono delegare alla comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano di sviluppo socio-economico.

6. La comunità montana riconosce la conferenza dei sindaci quale organismo permanente di impulso, consultazione e di raccordo tra l'attività dei comuni e quella della comunità montana.

7. La comunità montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre comunità montane, anche attraverso la conferenza dei presidenti delle comunità montane insistenti nella stessa provincia o in altro ambito territoriale.

Art. 55

Adesioni ad enti ed associazioni

1. La comunità montana aderisce all'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. La comunità montana può deliberare l'adesione ad altri enti, organismi ed associazioni i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

CAPO IV

Norme finanziarie

Sezione I

Il revisore dei conti

Art. 56

Nomina, durata in carica e cessazione

1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 57

Competenza del revisore dei conti

1. Il revisore dei conti:

a) provvede, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, all'esame degli atti relativi alla gestione della comunità montana sotto i profili amministrativo, finanziario, contabile e fiscale;

b) esprime valutazioni preventive sugli atti che impegnano i bilanci per più esercizi;

c) esprime valutazioni economiche nell'interesse della comunità montana circa l'accettazione di atti di liberalità;

d) esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

e) redige apposita relazione sul rendiconto, attestando la rispondenza alle risultanze della gestione, formulando rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio;

g) controlla la regolarità dell'amministrazione dei beni della comunità montana;

h) può partecipare alle sedute del consiglio e, su richiesta del presidente, della giunta, per esprimere parere su argomenti specifici;

i) può presentare al consiglio relazioni, documenti ed osservazioni.

Art. 58

Ineleggibilità del revisore dei conti

1. Si applicano al revisore dei conti le disposizioni sull'incompatibilità stabilite dall'ordinamento degli enti locali.

Art. 59

Responsabilità e compenso

1. Il revisore dei conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inosservanza dei suoi doveri, il consiglio ne pronuncia la revoca.

3. Al revisore dei conti è attribuito dal consiglio, con la stessa delibera di nomina, il compenso determinato in conformità alle disposizioni di legge.

Sezione II

Servizio di tesoreria

Art. 60

Affidamento del servizio di tesoreria.

1. La comunità montana ha un proprio servizio di tesoreria.

2. I soggetti abilitati allo svolgimento del servizio sono individuati dall'ordinamento degli enti locali.

3. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, rispettando i principi della concorrenza.

4. Il rapporto è regolato da convenzione deliberata dal consiglio.

TITOLO V

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 61

Strumenti

1. La comunità montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l'informazione della collettività;

- b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
- d) valorizza le libere forme associative;
- e) promuove organismi di partecipazione;
- f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;
- g) provvede alla consultazione della popolazione;
- h) prevede il referendum consultivo;
- i) può istituire il difensore civico.

CAPO I

Trasparenza

Art. 62

Informazione

1. La comunità montana, tramite la stampa e con altri mezzi ritenuti idonei, anche informatici, informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. La comunità montana, nel rispetto del segreto d'ufficio e della normativa sulla privacy, mette a disposizione le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
3. La comunità montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
4. La comunità montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 63

Accesso

1. Tutti gli atti della comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni legislative o di regolamento vietino l'accesso o comunque differiscano la loro conoscenza e divulgazione.
2. E' garantita ai cittadini singoli o associati la libertà di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti e provvedimenti, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il regolamento disciplina l'esercizio dell'accesso, in modo che risultino temperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art. 64

Rapporti economici con enti e privati

1. La comunità montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici, ad enti e privati. L'erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della comunità montana e per iniziative di valenza sovramunicipale.

CAPO II - Organismi di partecipazione

Art. 65

Associazioni

1. La comunità montana valorizza ed incentiva le libere associazioni, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva all'azione stessa.
2. La comunità montana può intervenire, ai sensi del regolamento di cui all'art.64, con la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o altri vantaggi eco-

nomici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma precedente operanti nel territorio dell'ente.

Art. 66

Consulte

1. La comunità montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione della consulta è deliberata dall'organo rappresentativo.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dall'organo rappresentativo.
3. Le consulte sono presiedute dal presidente o dal componente della giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono essere presi in considerazione dai competenti organi della comunità montana.
5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la comunità montana sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III

Attività di partecipazione

Art. 67

Petizioni

1. I cittadini residenti nel territorio della comunità montana, associati in numero di almeno 200, possono presentare petizioni scritte per argomenti di interesse sovramunicipale agli organi della comunità montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo. La petizione deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.
2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

Art. 68

Proposte

1. I cittadini che hanno il diritto di eleggere i consigli dei comuni appartenenti alla comunità montana, in numero di 200, possono presentare agli organi della comunità montana, in relazione alle rispettive sfere di competenza, proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo, contenenti il testo della deliberazione comprensivo delle modalità di copertura finanziaria dell'eventuale spesa. La proposta deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.
2. L'organo a cui la proposta è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni, anche nel caso in cui ritenga di non accoglierla.
3. Il presidente, entro il termine previsto nel comma precedente, può convocare il referente dei proponenti per convenire accordi circa il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto ovvero accordi sostitutivi, fatto salvo l'intervento dell'organo collegiale competente.
4. Le proposte non possono concernere le materie dei piani e programmi, tributi, tariffe, rendiconti, mutui, nomine e designazione di rappresentanti presso enti ed aziende.

Art. 69

Consultazione della popolazione

1. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo della comunità montana possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popo-

lazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolta di firme ed altri strumenti analoghi, che devono comunque garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la comunità montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 70

Referendum consultivo.

1. Nelle materie di competenza dell'organo rappresentativo, su temi di esclusiva competenza della comunità montana e di rilevante interesse sociale, possono essere indetti referendum consultivi riguardanti la proposta di adozione di una deliberazione.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: finanza, tributi e tariffe, personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni, statuto, piano di sviluppo e strumenti urbanistici e materie già sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

3. Il referendum è indetto dal presidente su richiesta:

- a) del consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- b) di almeno il 10% degli elettori dei consigli dei comuni appartenenti alla comunità montana;
- c) di almeno la metà più uno dei consigli dei comuni appartenenti alla comunità montana.

4. Le modalità operative per la consultazione referendaria sono contenute nel regolamento.

Art. 71

Norma generale in materia di autenticità delle firme

1. Tutte le firme apposte in calce alle istanze, petizioni e richieste di cui agli articoli 67, 68 e 70 devono essere autentiche con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

CAPO IV

Il difensore civico

Art. 72

Difensore civico.

1. Su richiesta della maggioranza dei comuni appartenenti alla comunità montana è istituito l'ufficio del difensore civico.

2. L'istituzione avviene con deliberazione consiliare, a seguito di delega da parte dei comuni, e previa convenzione con i comuni richiedenti per la definizione delle procedure di intervento, delle modalità operative ed il riparto dei costi.

3. Su proposta del consiglio la comunità montana può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri enti.

4. I requisiti, le modalità di elezione, le attribuzioni, le risorse organizzative, i rapporti con i comuni e la comunità montana e gli altri aspetti conseguenti all'istituzione sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73

Regolamenti di attuazione

1. L'adozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione dello statuto e la revisione di quelli

già adottati verrà effettuata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente statuto.

Art. 74

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Alessandria

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi. Edilizia Residenziale Pubblica. Avviso di pubblicazione di graduatorie provvisorie e definitive

Si rende noto che questa Commissione ha formato:

- le graduatorie provvisorie relative ai bandi di concorso pubblicati in data 15 luglio 2005 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Castelnuovo Scrivia e Felizzano;

- le graduatorie definitive relative ai bandi di concorso pubblicati in data 30 novembre 2004 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nei Comuni di Quattordio e Gavi.

Le graduatorie saranno pubblicate nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso i Comuni interessati e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

2ª Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Torino in data 11/10/2004

La 2ª Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 46/95, nell'Albo Pretorio del Comune di Torino e nella sede dell'ATC di Torino in data 25/01/2006, la graduatoria provvisoria relativa alla I tranche del bando di concorso emesso dal Comune di Torino in data 11/10/2004 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le opposizioni avverso tale graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla II Commissione Assegna-

zione Alloggi c/o A.T.C. - C.so Dante 14, Torino - entro e non oltre il giorno 24/02/2006.

Il Presidente della Commissione
Luigi Montini

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1° Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Perrero in data 20/06/2005

La 1ª Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 30/01/2006 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Perrero, Perosa Argentina e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 20/06/2005 dal Comune di Perrero.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1° Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Feletto in data 06/05/2005

La 1ª Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 30/01/2006 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Feletto, Rivarolo C.se, Cuornè, Forno C.se, Rivara, Salassa, Valperga e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 6/05/2005 dal Comune di Feletto.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1° Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Grugliasco in data 11/01/2005

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 30/01/2006 è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 46/95, nell'Albo Pretorio dei Comuni di: Grugliasco, Collegno e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso il 11/01/2005 dal Comune di Grugliasco.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le graduatorie in oggetto costituiscono provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Mario Garavelli

ATIVA S.p.A. (Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta - Società per Azioni) - Torino

Avviso - Relazioni di stima della Commissione Provinciale Espropri, riguardanti le indennità definitive spettanti - diramazione autostradale Orbassano-Pinerolo - 2° tronco - 1° e 2° lotto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 19 della vigente Legge 22 ottobre 1971 n. 865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e del D.P.R. 27 giugno 1974 n. 247

si avvisa che

presso L'Ufficio Comunale di Airasca per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e della inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 09.02.2006, sono depositate le relazioni di stima della Commissione Provinciale Espropri, riguardanti le indennità definitive spettanti alle Ditte comprese nella Determinazione n. 58/05 del 02/10/2005, proprietarie degli immobili da occupare/asservire/espropriare nel territorio del Comune di Airasca per i lavori di realizzazione della diramazione autostradale Orbassano-Pinerolo - 2° tronco - 1° e 2° lotto.

Chiunque possa avervi interesse è invitato a prendere conoscenza degli atti anzidetti.

Si rende noto altresì, che gli interessati stessi hanno trenta giorni di tempo, a partire dalla data di inserzione di questo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 09.02.2006, per proporre, ove lo riterranno opportuno, a norma dell'art. 19 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, opposizione alla stima delle indennità predette avanti alla Corte d'Appello competente per territorio, con atto di citazione da notificare all'Ente espropriante.

Il Presidente
Giovanni Ossola

Comune di Altavilla Monferrato (Alessandria)

Modifica regolamento edilizio comunale in merito alla composizione della Commissione edilizia comunale

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 19 settembre 2005:

premesso che:

- il vigente regolamento edilizio comunale prevede, all'art. 2 comma 2, che la Commissione di cui trattasi... "è composta dal Sindaco o da suo delegato...";

- il Ministero dell'Interno ha segnalato che, dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico degli Enti locali, la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia viola il principio di separazione delle funzioni ed è pertanto illegittima;

vista la legge regionale 8.07.1999 n. 19 la quale, nello stabilire i criteri per la composizione della Commissione Edilizia, non richiede mai la presenza di politici nella Commissione stessa;

vista la nota della Regione Piemonte, prot. n. 21210/19 del 9 giugno 2005, che si allega al presente atto;

ritenuto opportuno modificare il vigente Regolamento edilizio non prevedendo più, nella composizione della Commissione di cui trattasi, la presenza di alcun politico, Sindaco compreso;

visto il parere favorevole del Segretario Comunale in merito, per quanto di competenza, alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. 3 (Sig.ri Raimondo, Finotto e Bozza) su n. 11 presenti e votanti,

delibera

Di modificare, per le ragioni in premessa meglio precisate, l'art. 2 comma 2 del vigente regolamento edilizio laddove prevede il Sindaco quale componente della Commissione edilizia;

Di dare pertanto atto che il nuovo art. 2 comma 2 del regolamento in oggetto è del seguente tenore: "la commissione è composta da 6 componenti nominati dal Consiglio Comunale. La presidenza della stessa sarà attribuita al componente più anziano d'età";

Di dare atto che la modifica di cui trattasi entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul BUR della presente delibera.

Comune di Asti

**Deliberazione Consiglio comunale n. 119 del 19/12/2005
"Adeguamento del Regolamento Edilizio comunale a nuove disposizioni"**

(omissis)

Il Consiglio comunale

Riunitosi nella seduta del 19 dicembre 2005

ha deliberato

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 08/07/1999, n. 19, il nuovo Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento a nuove disposizioni, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale è composto da 8 titoli, 70 articoli, 1 appendice, 5 modelli allegati;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio Comunale è conforme al "Regolamento Edilizio Tipo" formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 08/07/1999, n. 19;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L.R. 08/07/1999, n. 19, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Urbanistica.

Asti, 26 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
Angelo Demarchis

Comune di Barone (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 2006 - Approvazione regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, così come proposto dal Responsabile del servizio tecnico e che, composto da n. 71 articoli (incluso l'art. 27-bis), n. 9 allegati e n. 1 appendice all'art. 31, si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale nel testo approvato è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione;

3) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare, con allegato il testo integrale del Rego-

lamento Edilizio, alla Giunta Regionale nonchè la pubblicazione della stessa per estratto sul B.U.R. così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999;

4) Di dare atto che il regolamento edilizio entrerà in vigore con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999;

5) Di individuare il responsabile per l'esecuzione della presente deliberazione nella persona del Responsabile del servizio tecnico.

Barone Canavese, 1 febbraio 2006

Il Sindaco
Sergio Bogetti

Comune di Beinasco (Torino)

Alienazione area in località fornaci

E' indetto pubblico incanto, il giorno 3.03.2006, alle ore 9.30, per la cessione di un'area edificabile sita in località Fornaci, ubicata tra le vie Rossini e Mascagni, accatastata come di seguito indicato:

Area RN7 - Partita 65 - Foglio I - Mappali 14 parte e 44 parte - Superficie: mq. 4.800 - Destinazione attuale: residenziale di nuovo impianto. Prezzo a base di gara: Euro 518.400,00 - Deposito cauzionale: Euro 51.840,00.

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base d'asta.

Modalità di presentazione dell'offerta e requisiti per la partecipazione: secondo quanto previsto dall'avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e reperibile, altresì, sul sito internet: www.comunebeinasco.it.

Termine per la presentazione dell'offerta: ore 12.00 del giorno 2.03.2006.

Tutta la documentazione è in visione presso il servizio segreteria generale del Comune, via delle Fornaci n. 4, 10092 Beinasco (TO), Tel. 011/39.89.223, Fax 011/39.89.310.

Il segretario generale
Nicola Dimatteo

Comune di Berzano di Tortona (Alessandria)

**Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2005.
Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale**

Il Consiglio comunale

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il regolamento è composto da:

n. 70 articoli

n. 10 modelli allegati

n. 1 appendice all'art. 31

ultima pagina relativa agli estremi di approvazione e pubblicazione.

3. di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.99 n. 548-9691.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della

Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.99 n. 19.

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8/7/99 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Berzano di Tortona, 9 febbraio 2006

Il Sindaco
Enrica Pavione

Comune di Bussoleno (Torino)

Avviso ad opponendum art.189 del d.p.r. 554 del 21/12/99. Lavori di manutenzione straordinaria copertura loculi cimitero Capoluogo e di Foresto. Impresa esecutrice: ditta BI Esse Asfalti snc con sede legale in Torino, Via Romagnano, 30

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art. 189 del d.p.r. 554/99 avverte che la ditta BI ESSE Asfalti SNC ha ultimato i lavori di manutenzione straordinaria copertura loculi cimitero giusto contratto Rep. n. 3036 del 08/11/2005

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Bussoleno, 19 gennaio 2006.

Il Sindaco
Giuseppe Joannas

Comune di Caprie (Torino)

Ordinanza n. 3/06 - Ordine al promotore dell'espropriazione per il pagamento delle indennità provvisorie per acquisizione di aree per la sistemazione con allargamento di via Torino

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri

(omissis)

ordina

- al Comune di Caprie - promotore dell'espropriazione per l'opera di Sistemazione con allargamento di via Torino - di dar corso al pagamento delle indennità provvisorie di espropriazione come indicate nell'allegato A) facente parte della presente ordinanza;

- al Comune di Caprie (promotore dell'espropriazione) di depositare presso la Cassa DD.PP. l'indennità dovuta alla Sig.ra DORIA Carolina, res. in Torino, proprietaria del terreno distinto in Catasto al Fg. XVIII n. 146, come indicata nell'allegato A);

- il presente provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- il presente provvedimento, se non è proposta da terzi opposizione da terzi per l'ammontare dell'indennità, diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto;

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al T.A.R. Piemonte, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 della legge 06.12.1971, n. 1034;

- entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.12.1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Volturo Patrizia, tel. 011 9632333.

Caprie, 25 gennaio 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri
Patrizia Volturo

Allegato A) all'ordinanza n. 3/06 del 25.01.2006.

Vinassa Amilcare, Fg. XVIII n. 171, mq. 32,00, prato irriguo, acconto euro 48,32; IST. Diocesano, Fg. XVIII n. 167, mq. 50,00, prato irriguo, acconto euro 75,50; Chiesa Parroc. San Pancrazio, Fg. XVIII n. 109, mq. 130, prato irriguo, acconto euro 196,31; Chiesa Parroc. San Pancrazio, Fg. XVIII n. 161, mq. 180, prato, acconto euro 216,92; DORIA Carolina, Fg. XVIII n. 146, mq. 50, Pioppeto, acconto euro 40,18; Parotto Pier Giuseppe, Fg. XVIII n. 108, mq. 328, Pioppeto, acconto euro 395,29; Pautasso Lucia, Fg. XVIII n. 106, mq. 20, Prato irriguo, acconto euro 30,20; Bonaudo Michelino, Fg. XVIII n. 322, mq. 30, Frutteto, acconto euro 146,36; Senor Eugenio, Fg. XVIII n. 145, mq. 25, Pioppeto, acconto euro 30,13; Suppo Franca, Fg. XVIII n. 144, mq. 130, Pioppeto, acconto euro 156,67; Chiampo Elia, Fg. XIX n. 269, mq. 20, Prato irriguo, acconto euro 30,20.

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito progetto preliminare variante al Piano Particolareggiato del Rovarino sito in Via Sommariva F. 16 map. 56

Il Sindaco

Visto l'art.43 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Vista la D.C.C. n. 5 del 27/01/2006;

rende noto

Che il progetto preliminare della variante del piano particolareggiato del Rovarino "Comparto 2" dell'area B4 della superficie di mq. 11.465,00 sito in Via Sommariva F. 16 map. 56 è stato adottato con D.C.C. n. 5/2006 ed è depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio Comunale estratto per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 08/02/2006; Entro 30 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano, precisamente entro il 11/04/2006, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Caramagna Piemonte, 31 gennaio 2006

L'Assessore Delegato
Responsabile Servizio Tecnico
Andrea Brunetto

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito: Piano di edilizia convenzionata zona industriale ed artigianale "DN" - comparti

Il Sindaco

Visto l'art.43 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Vista la D.C.C. n. 6 del 27/01/2006;

rende noto

Che il progetto preliminare dei piani per l'edilizia convenzionata di libera iniziativa relativo alla zona industriale ed artigianale "DN" e gli schemi di convenzione dei P.E.C. - comparti - sito in Strada del Chiosso è depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato all'Albo Pretorio Comunale estratto per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/02/2006;

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano, quindi entro il 11/03/2006, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Caramagna Piemonte, lì 30 gennaio 2006

L'Assessore Delegato
Responsabile Servizio Tecnico
Andrea Brunetto

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito: Adozione progetto definitivo di Piano di Recupero di iniziativa privata relativo a fabbricato sito in Via Beata Caterina, 16 di proprietà della Sig.ra Giordana Maria Franca

Il Sindaco

Visti gli artt. 27 e 30 della Legge 05/08/1978, n. 457 e l'art. 47 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.

rende noto

Che con atto consiliare n. 3 del 27/01/2006 è stata contestualmente delimitata l'area da assoggettare al Piano di Recupero dei fabbricati siti in Via Beata Caterina, 16, in zona "R1" del PRGC distinti a Catasto al Foglio 23 Mappale n. 276 ed adottato il progetto preliminare del Piano di Recupero sopra indicato, presentato dalla Sig.ra Giordana Maria Franca

Che gli elaborati tecnici del predetto progetto sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio Comunale e depositati in libera visione del pubblico presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dal 08/02/2006;

Che nei successivi 30 giorni, quindi entro il 11/04/2006, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Caramagna Piemonte, lì 30 gennaio 2006.

L'Assessore delegato
Responsabile del Servizio Tecnico
Andrea Brunetto

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito adozione progetto definitivo di Piano di Recupero di iniziativa privata relativo a fabbricato sito in Via San Sebastiano, 54 di proprietà dei F.lli Sona

Il Sindaco

Visti gli artt. 27 e 30 della Legge 05/08/1978, n. 457 e l'art. 47 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.

rende noto

Che con atto consiliare n. 2 del 27/01/2006 è stata contestualmente delimitata l'area da assoggettare al Piano di Recupero dei fabbricati siti in Via San Sebastiano, 54, in zona "R2" del PRGC distinti a Catasto al Foglio 17 Mappale n. 244-245-249e 450 ed adottato il pro-

getto preliminare del Piano di Recupero sopra indicato, presentato dai F.lli Sona Giovanni Battista e Franco.

Che gli elaborati tecnici del predetto progetto sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio Comunale e depositati in libera visione del pubblico presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi decorrenti dal 08/02/2006;

Che nei successivi 30 giorni, quindi entro il 11/04/2006, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Caramagna Piemonte, 30 gennaio 2004

L'Assessore Delegato
Responsabile Servizio Tecnico
Andrea Brunetto

Comune di Carema (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/12/2005 - Commissione Comunale Igienico Edilizia - Presidenza - Criteri - Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di modificare il secondo comma dell'art. 2 del vigente regolamento edilizio Comunale, sostituendo all'inciso "Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede" il semplice sostantivo.

2. Di approvare il secondo comma dell'art. 2 del regolamento edilizio comunale nella sua nuova formulazione così modificata:

"La Commissione è composta dal Presidente e da 4 componenti eletti dal Consiglio comunale."

3. Di dare atto che il presente atto deliberativo costituirebbe in tal caso modifica del regolamento Edilizio Comunale a suo tempo approvato con deliberazione n. 7/CC/2002;

4. Di riconoscere che copia/estratto della presente deliberazione dovrà essere inviata alla Regione Piemonte (L.R. 8 Luglio 1999, n. 19, art.3, comma 4), per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (L.R. 8 luglio 1999, N. 19, art. 3, comma 3);

5. Di demandare al Responsabile del servizio tecnico l'adempimento di cui al precedente punto 4);

6. Di confermare che, in base al 3° comma dell'art. 2 del Regolamento edilizio, i membri elettivi della commissione edilizia sono nominati dal Consiglio Comunale.

Comune di Casorzo (Asti)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 18/10/2005

(omissis)

delibera

1. Di riclassificare, per i motivi di cui in premessa, in strada comunale la strada vicinale "Sottogorgo", così come meglio individuata nell'allegata planimetria;

2. Di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico affinché siano contenute all'interno del permesso di costruire, necessario alla costruzione dell'impianto di fito depurazione di cui in narrativa, le condizioni di ripristino e di manutenzione del sedime stradale interessato dall'attraversamento della condotta fognaria nonché dettati e/o disciplinati gli interventi manutentivi in caso di

avvallamenti e/o rotture che si dovessero verificare lungo il tracciato;

3. Di dare mandato al Segretario comunale a compiere tutti i conseguenti atti necessari previsti dall'art. 3 della L.R. 21/11/1996 n. 86;

4. Di dare mandato, altresì, al Segretario Comunale a porre in essere tutte le procedure per la relativa pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19/01/1998 n. 1/TFP.

Comune di Chivasso (Torino)

Adozione classificazione acustica territorio comunale

Il Dirigente Area Edilizia e Territorio

Vista la legge quadro n. 447 del 26/10/95 in materia di inquinamento acustico;

Visto l'art. 7 della L.R. 52/2000 dal quale risultano le procedure di pubblicizzazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale;

rende noto

Che con deliberazione consigliare n. 17 del 11/04/05 è stata approvata la Classificazione Acustica del Comune di Chivasso e relativo regolamento.

Dalla Residenza Municipale Chivasso, 30 gennaio 2006

Il Dirigente Area Edilizia e Territorio
Francesco Lisa

Comune di Cigliano (Vercelli)

Avviso d'asta per la vendita di immobili di proprietà del Comune di Cigliano siti nei Comuni di Sanremo, Taggia e Bordighera. II esperimento

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che nel giorno 9 marzo 2006 alle ore 15,00 è indetto il secondo esperimento d'asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel presente avviso ai sensi dell'art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924, per la vendita di immobili di proprietà del Comune di Cigliano siti nei Comuni di Sanremo, Taggia e Bordighera.

Lotto n. 1: alloggio in Comune di Sanremo - distinto NCEU al Foglio 43 n. 51 - sub 19 - Prezzo a base d'asta: Euro 645.000,00

Lotto n. 2: alloggio in Comune di Taggia - distinto NCEU al Foglio 30 n. 1850 sub 45 e sub 81 - Prezzo a base d'asta: Euro 346.000,00

Lotto n. 3: autorimessa in Comune di Bordighera - distinto NCEU al Foglio 8 n. 186- sub 4 - Prezzo a base d'asta: Euro 38.000,00.

Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 09/03/2006 all'Ufficio Protocollo del Comune di Cigliano (CAP 13043) -Piazza Martiri della Libertà n. 18 - a mezzo raccomandata A.R. o mediante consegna a mano.

Copia integrale del bando d'asta, contenente l'indicazione della documentazione necessaria per parteciparvi, può essere richiesto presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Cigliano al n. telefonico 0161 423142 oppure prelevato su Internet all'indirizzo <http://www.cigliano.net>.

Il Responsabile del Servizio
Domenico Regis

Comune di Dormelletto (Novara)

Zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

Ai sensi della L. 447/95 e dell'art. 7 della L.R. 52/2000,

avvisa

che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 32 in data 5 dicembre 2005, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato definitivamente la "Zonizzazione acustica del territorio comunale".

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marina Rizzato

Comune di Fenestrelle (Torino)

Modifiche al regolamento edilizio

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 29/11/2005 è stato modificato il Regolamento edilizio nel modo seguente:

La commissione è composta dal segretario Comunale che la presiede, o in caso di assenza od impedimento, dal Vice-Segretario Comunale e da cinque componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

Comune di Fossano (Cuneo)

Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare di P.R.G.C. e sua adozione definitiva

Il Dirigente

ai sensi e per gli effetti dell'ottavo comma dell'art. 15 della L.R. 5 Dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., rende noto che:

il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 02 del 18 gennaio 2006 ha controdedotto alle osservazioni al progetto preliminare di Piano Regolatore Generale Comunale adottato con D.C.C. n. 64 dell'11 luglio 2005 e proceduto alla sua adozione definitiva.

I documenti di progetto comprensivi degli allegati tecnici e la delibera di controdeduzione alle osservazioni, sono pubblicati e depositati "per notizia" per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 09 Febbraio fino a tutto il 10 Marzo 2006 in libera visione al pubblico presso gli Uffici Comunali nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 presso il Dipartimento Urbanistica ed Ambiente Via Roma, 91 - Piano Ammezzato;

il sabato e la domenica dalle 9,00 alle 12,00 (la domenica previo telef. al 0172-699650) presso il Comando Polizia Urbana - Via Garibaldi n. 90;

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Gestione del Territorio tel. 0172/699608 e-mail: gestioneterritorio@comune.fossano.cn.it

La consultazione degli elaborati è inoltre possibile attraverso il sito comunale www.comune.fossano.cn.it.

Fossano, 31 Gennaio 2006

Il Dirigente
Alessandro Mola

Comune di Gabiano (Alessandria)

Variante parziale al P.R.G. ai sensi ex art. 17-7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i. - Avviso di deposito e pubblicazione

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/01/2006 è stato adottato il progetto preliminare della seconda Variante al vigente P.R.G.I. conformemente al 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.

Che la citata deliberazione e gli elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dal 26/01/2006 al 25/02/2006 in libera visione con il seguente orario:

dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Chiunque potrà prendere visione di tale deliberazione e degli elaborati approvati e chiederne copia delle parti di proprio interesse.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chi ne abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, potrà presentare osservazioni e proposte per iscritto anche munite di supporti esplicativi su carta libera indirizzate al Comune di Gabiano

Gabiano, 26 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio
Claudio Buratore

Comune di Lenta (Vercelli)

Pubblicazione e deposito Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/1995, l.r. 52/2000 e della d.g.r. n. 85/3802 del 06.08.2001

Vista la legge n. 447 del 26.10.1995 in materia di inquinamento acustico;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 52/2000;

Visto l'art. 7-comma 1 della L.R. 20.12.2000 n. 52 dal quale risultano le procedure di pubblicazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;

Vista la deliberazione cons.re n. 21 del 17.12.2004 avente per oggetto: Approvazione Piano di Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi della legge 447/1995, L.R. 52/2000 e della D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001 e dichiarata immediatamente esecutiva.

avvisa

che ai sensi e per gli effetti dell'art.7 - comma 1 della L.R. 52/2000 la deliberazione cons.re n. 46 del 29.09.2003 e relativi allegati con essa adottati saranno pubblicati per estratto all'Albo Pretorio C.le per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 23.01.2006 al 21 febbraio 2006.

In tale periodo, la deliberazione consigliare con i relativi allegati sarà depositata integralmente presso la Segreteria Comunale in pubblica visione nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Nei giorni festivi e prefestivi è possibile prendere visione degli elaborati su richiesta agli uffici comunali inoltrata almeno sette giorni prima della data.

In base al citato art.7-comma 1 L.R. 52/2000 chiunque potrà prenderne visione e presentare nel pubblico interesse le proprie osservazioni e proposte scritte, a partire dal giorno 23.01.2006 al 23.03.2006.

Tale termine è perentorio per cui eventuali osservazioni e proposte che pervenissero fuori tempo utile non saranno prese in considerazione.

Le eventuali osservazioni e proposte ed i relativi atti tecnici ed elaborati grafici dovranno essere inoltrati in 4 originali.

Lenta, 23 gennaio 2006

Il Responsabile del Servizio
Angelo Biundo

Comune di La Loggia (Torino)

Modifica al vigente Regolamento Edilizio Comunale

Si rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.12.2005 si è provveduto a:

“modificare gli art. 2 e 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvando il testo che segue:

art. 2 Formazione della Commissione Edilizia... omissis

art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia... omissis”

Il Responsabile del Servizio Pianificazione
e Gestione del Territorio

Comune di Lusigliè (Torino)

Pubblicazione del progetto definitivo approvato con delibera C.C. n. 3 del 17.01.2006 inerente la rielaborazione alla variante di P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

avvisa

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 17.01.2006, esecutiva ai sensi di legge ha adottato ai sensi della L.R. 56/77 art. 15 c.15 e s.m.i. il progetto definitivo di variante al P.R.G.C. adottato in data 28/08/2001 con delibera C.C. n. 22 e con delibera C.C. n. 3 del 17/01/2006.

La rielaborazione parziale al P.R.G.C. è pubblicata all'albo pretorio del Comune ed è depositata presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi; e precisamente dal 09.02.2006 al 10.03.2006.

Durante tale periodo chiunque potrà prendere visione nei seguenti orari -nei giorni feriali: 09.00- 11.00 - nei giorni festivi 10.00- 11.00

Lusigliè, 9 febbraio 2006

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giovanni Caretto

Comune di Macello (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.11.2005 - Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 10, della L.R. 8.7.99, n. 19 le modifiche all'art. 2 comma 2 capoverso 1 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo;

2. La Commissione è composta da 6 (sei) componenti designati dal Consiglio Comunale, tra questi il Sindaco individua il Presidente ed il vice Presidente. Poiché

nel territorio del comune esistono località incluse negli elenchi compilati ai sensi della legge 1497/1939, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. Inoltre uno dei membri elettivi deve possibilmente essere un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1190, n. 46 e, eventualmente, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del D. Lgs. 19 settembre 1194, n. 626; ancora uno dei membri elettivi deve possibilmente essere un tecnico competente alla verifica, negli atti progettuali, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Responsabile del Servizio
Sandra Bianciotto

Comune di Marmora (Cuneo)

Variante parziale n. 3 al Piano Regolatore Intercomunale. Avviso di pubblicazione e deposito

Si porta a conoscenza che in data 22 dicembre 2005 con deliberazione n. 31, il Consiglio Comunale ha adottato la variante parziale n. 3 al Piano regolatore intercomunale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. apportate dalla L.R. 41/97 riguardante reiterazione del vincolo su area destinata a piazzola veicolare.

Detta variante è depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale ed affissa all'Albo pretorio per giorni 30 (trenta) consecutivi e cioè dal 09 febbraio 2006 al 10 marzo 2006 durante i quali chiunque può consultare direttamente gli elaborati affissi all'Albo Pretorio.

Chiunque può presentare osservazioni e/o proposte nel pubblico interesse, dal 15° giorno al 30° giorno di pubblicazione e cioè dal 23/02/2006 al 10/03/2006 (entro le ore 12).

Le osservazioni e/o proposte dovranno essere presentate per iscritto in duplice copia (di cui una in bollo da Euro 14,62) munite di supporti esplicativi.

Marmora, 26 gennaio 2006.

Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Oliva

Comune di Masserano (Biella)

Deliberazione C.C. 44 del 22.12.2005 - Modifica Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

-Considerato che: il TAR Piemonte, sez. I, con sentenza 23.03.2005 n. 657 ha statuito che "Seppure la Commissione Edilizia abbia perso, a seguito delle innovazioni introdotte dal D.P.R.380/2001, il suo carattere di organo necessario ex - legge - potendo oggi scegliere gli enti locali se conservarla o sopprimerla -, laddove si sia optato per la persistenza di tale organo, l'effettiva espressione di un parere da parte di una commissione illegittimamente composta da soggetti politici, in violazione del generale principio di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrative - gestionali inficia di conseguenza gli atti successivi del procedimento e travolge la legittimità del provvedimento finale";

Nel mese successivo alla pronuncia del TAR Piemonte, il Ministero dell'Interno, diramando la circolare 27 aprile 2005 n. 1/2005 prot. n. 1599/499/L.142/1 BIS/F

(avente ad oggetto fra l'altro chiarimenti su "quesiti in merito alla composizione della commissione edilizia comunale ed all'organo competente a promuovere le liti ed a costituirsi in giudizio per gli Enti Locali"), ha fatto chiarezza anche a livello legislativo sulla definitiva inammissibilità e illegittimità di organi tecnici composti o partecipati da politici laddove a ciò non acconsenta espressamente il legislatore;

Alla luce di quanto premesso si è imposta una interpretazione del ruolo e del funzionamento di detto organo che escluda in qualsiasi senso una possibile interferenza del politico nei lavori che in seno ad essa si svolgono;

-Riscontrato che la normativa invalsa a livello locale, peraltro in attuazione di specifiche leggi regionali disciplinanti tale materia, include tra i componenti di diritto della commissione edilizia anche il Sindaco, conferendo ad esso la carica di presidente, anche con diritto di voto;

-Ritenuto, sulla base dell'esposta premessa, ridefinire la costituzione della Commissione Edilizia, prevedendo l'esclusione di soggetti politici dalla stessa e dalla relativa Presidenza;

-Ritenuto di modificare l'art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio come segue:

"La Commissione Edilizia è composta da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale ed è presieduta dal membro della suddetta più anziano";

- Dato atto che il Comune di Masserano è dotato di Regolamento Edilizio ai sensi dell'art.2, comma 1 della Legge Regionale n. 19 del 08/07/1999, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 in data 17.12.2002 - BUR n. 4 del 23.01.2003, e che lo stesso è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con D.G.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999;

- Dato atto che necessità provvedere all'adeguamento del Regolamento Edilizio sulla scorta delle modifiche introdotte dal TAR Piemonte, sez. I, con sentenza 23.03.2005 n. 657;

Considerato:

- Che l'art.3 comma 3 prevede che l'approvazione della modifica del Regolamento Edilizio avvenga mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- Che il Regolamento Edilizio Comunale, approvato dal Comune sia trasmesso, con la deliberazione consiliare di approvazione, alla Giunta Regionale;

- Dato atto che le modifiche apportate al Regolamento Edilizio Comunale vigente sono conformi al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con D.G.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999;

- Dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi art.49 D.L.gs.18.8.2000 n. 267;

delibera

1 - di ridefinire, sulla base dell'esposta premessa da intendere espressamente riprodotta e approvata nel presente punto del dispositivo, la costituzione della Commissione Edilizia Comunale, con esclusione dei soggetti politici dalla stessa e dalla relativa Presidenza;

2 - di modificare l'art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio come segue:

"La Commissione Edilizia è composta da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale ed è presieduta dal membro della suddetta più anziano";

3 - di approvare le modifiche del Regolamento Edilizio Comunale, conforme a quello tipo approvato dalla Regione con D.G.R. n. 548-9691 in data 29.07.1999, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. n. 19 del 08/07/1999;

4 - Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento Edilizio Comunale modificato alla Giunta Regionale

Parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica:

Favorevole Il Responsabile dei Servizi Territoriali

Il Consiglio comunale

Esperita congrua disamina;

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto del parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime a favore resa in forma palese

delibera

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese e unanime a favore, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante l'urgente necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo.

Comune di Masserano (Biella)

Verifica compatibilità acustica al Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Masserano - Approvazione

Il Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico

Vista la D.C.C. n. 47 del 22.12.2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la compatibilità acustica al piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Vista la Legge n. 52 del 20 ottobre 2000 e la D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001;

Visto il regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, in data odierna;

avvisa

Che con D.C.C. n. 47 del 22.12.2005, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberata la compatibilità acustica al Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Masserano - Approvazione.

Masserano, 24 gennaio 2006

Il Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico

Luigi Zin

Comune di Mercenasco (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.01.2006 "Modifica del Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2003"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di modificare il vigente Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2003 ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Regolamento Edilizio Tipo", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, come segue:

All'articolo 2, comma 2 le parole "La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato,

che la presiede, e da 7 componenti eletti dal Consiglio Comunale" sono sostituite dalle parole "La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, che la presiede, e da 7 membri eletti dal consiglio Comunale";

All'articolo 4, comma 2 le parole "Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto" sono sostituite dalle parole "Il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto".

Comune di Monteu da Po (Torino)

Approvazione Regolamento Edilizio comunale

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che con deliberazione C.C. n. 44 del 21.12.2005 è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale composto di 71 articoli.

Il Responsabile del Servizio

Domenico Azzalin

Comune di Perlo (Cuneo)

Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

Premesso che è necessario procedere alla approvazione del Regolamento Edilizio Comunale in conformità al testo tipo predisposto dalla Regione Piemonte, con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

Visto il Regolamento predisposto dagli uffici in collaborazione con l'estensore del Piano Regolatore Generale Comunale;

Dato atto che il regolamento, che allegato in copia alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, si compone di n. 69 articoli;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime favorevole palese,

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che il regolamento è composto da:

- n. 69 articoli;

- n. 9 modelli allegati.

3. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-9691.

4. Di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Piobesi Torinese (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale. Approvazione definitiva. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2005

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare definitivamente il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, come disposto dall'art. 6 della Legge 447/1995 e dall'art. 5 della L.R. 52/2000, modificato a seguito del recepimento delle osservazioni, redatto dalla Ditta FENICE S.p.a., con sede in Rivoli, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva
- Tav. 1: Classificazione acustica del territorio comunale - Fase II
- Tav. 2: Classificazione acustica del territorio comunale - Fase III
- Tav. 3: Classificazione acustica del territorio comunale - Fase IV
- Tav. 4: Classificazione acustica del centro abitato - Fase IV

(omissis)

Piobesi Torinese, 20 gennaio 2006

Il Responsabile Area Tecnica
Lodovico Cosso

Comune di Piobesi Torinese (Torino)

Approvazione regolamento edilizio comunale

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale, composto da n. 70 articoli, n. 21 allegati e n. 1 appendice all'art. 31, che si allega per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548-9691;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. comma 3, della Legge Regionale 08 luglio 1999 n. 19.

(omissis)

Piobesi Torinese, 20 gennaio 2006

Il Responsabile Area Tecnica
Lodovico Cosso

Comune di Pontechianale (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2006. "Modificazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di modificare l'art. 2 del Regolamento Edilizio comunale nel seguente modo:

- L'art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - viene cassato e così riformulato:

a) Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

b) La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dall'Organo Comunale competente; tra questi, in sede di designazione, viene individuato il Presidente.

c) I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. Nella Commissione dovrà essere nominato un terzo architetto, esperto in problematiche ambientali ai sensi della L.R. n. 20/89.

d) Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, agli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituzioni, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

e) La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha designata: pertanto al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

f) I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

g) I componenti della Commissione decadono:

1) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

2) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

h) La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che ha provveduto alla designazione.

i) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) Di confermare la restante parte del dispositivo della citata deliberazione CC n. 26 del 30/09/2005.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con le pubblicazioni per estratto sul BUR, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 19/1999 alla Giunta Regionale, assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Indi, per accertata urgenza, con votazione resa per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

- Presenti n. 7

- Votanti n. 7

- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 0 (zero)
- Astenuti n. 0 (zero)

delibera

Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

La lettura ed approvazione del presente verbale vengono rimessi alla prossima seduta consigliare.

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Avviso di deposito progetto preliminare 2^ Variante Generale al P.R.G.C.

Il Dirigente Settore Territorio e Ambiente

Vista la deliberazione di C.C. n. 79 del 15.12.2005 (omissis)

avvisa

Che a far luogo dal giorno 8 Febbraio 2006 e fino al giorno 10 Marzo 2006, la deliberazione consiliare sopra menzionata, con tutti gli elaborati costituenti la stessa 2^ Variante Generale, è depositata presso l'Ufficio Segreteria Tecnica, e chiunque potrà prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Entro i successivi 30 (trenta) giorni, e pertanto dall'11 Marzo e fino al 10 Aprile 2006 potranno essere presentate eventuali osservazioni e proposte nel pubblico interesse, da redigersi in n. 5 copie in carta libera.

Rivalta di Torino, 30 gennaio 2006

Il Dirigente Settore Territorio - Ambiente
Valter Martino

Comune di Sambuco (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23/9/2005. Modifica regolamento igienico edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99 le modifiche all'art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l'art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti designati dall'Organo Comunale competente di cui uno scelto tra persone indicate dalla Comunità Montana; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza) nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli

affini di primo grado, l'adottante, l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha designata, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4);

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'organo Comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato All'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

(omissis)

Comune di San Giorgio Canavese (Torino)

Piano di Recupero sigg.ri Massa Michele e Del Busso Mariella - vicolo Ginetti 20 - Approvazione - Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 26.11.2005

La Giunta Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell'art. 30 comma 2 della Legge 457/78, il piano di recupero del patrimonio edilizio esistente di iniziativa privata, presentato dai signori Massa Michele e Del Busso Mariella, in qualità di proprietari dell'immobile sito in questo Comune, vicolo Ginetti 20, in mappa al foglio 8 particella n. 1567, composto dagli elaborati indicati in parte narrativa che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

2. di approvare contestualmente lo schema di convenzione con il Comune, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

3. di condizionare l'approvazione del Piano di Recupero all'osservanza delle condizioni poste dalla Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, nella seduta del 26.09.2005, come da comunicazione prot.

37988/19.19.20 del 27.10.2005 agli atti al prot. 8297 del 18.11.2005;

4. di condizionare l'approvazione del Piano di Recupero all'osservanza delle condizioni poste dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 19.04.2005;

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marco Perino

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Variante n. 4 al P.R.G.C. per l'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), alla circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996 e s.m.i. e per la riduzione delle fasce di rispetto fluviale ex art. 29 L.R. 57/1977 e s.m.i. - Progetto preliminare [Avviso ai sensi della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.]

Si rende noto che: con deliberazione 55 del 20/12/05, il Consiglio Comunale ha revocato le proprie precedenti deliberazioni n. n. 85 del 18/12/02, n. 47 del 24/9/03 e n. 67 del 16/12/03 ed adottato il progetto preliminare della variante n. 4 al P.R.G.C. per l'adeguamento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), alla circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996 e s.m.i. e per la riduzione delle fasce di rispetto fluviale ex art. 29 L.R. 57/1977 e s.m.i. La deliberazione: 1. è pubblicata per estratto all'Albo Pretorio; 2. è depositata con tutti gli allegati c/o la Segreteria comunale; 3. è in continua visione c/o il Settore Pianificazione del Territorio, via Martiri della Libertà 150, piano II, per 30 gg. consecutivi a far data dal 9/2/06, e chiunque può prenderne visione e presentare, nei 30 gg. successivi, entro il 9/4/06, osservazioni nel pubblico interesse.

San Mauro T.se, 1 febbraio 2006

Il Dirigente del Settore
Giuseppe Enrico

Comune di San Sebastiano da Po (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26.09.2005 - modifica Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare la modifica agli art. 2 e 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, come di seguito riportato:

Titolo I - art. 2 (Formazione della Commissione Edilizia).

Comma 1. omissis

Comma 2. - La Commissione è composta da un Tecnico abilitato all'esercizio della professione iscritto all'albo dei geometri e/o all'ordine degli ingegneri e/o architetti, che la presiede, dal Tecnico Comunale (responsabile del Servizio), e da 5 (cinque) componenti eletti dal Consiglio Comunale.

Comma 3. - Il presidente è eletto dal Consiglio Comunale; sono parimenti nominati dal Consiglio i membri elettivi della Commissione, scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in pos-

sesso del diploma di laurea. Il Presidente e/o uno dei componenti deve essere un esperto per la specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e tutela degli stessi.

Comma 4. - Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco o Assessori Delegati.

Comma 5 omissis.

Comma 6. - Il Presidente ed i componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

Comma 7. - Il Presidente ed i Componenti della Commissione decadono:

- a) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
- b) per decadenza e per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

Commi 8-9. omissis.

Titolo I - art. 4 (Funzionamento della Commissione Edilizia).

Il Tecnico Comunale in accordo con il Presidente, convoca la commissione una volta al mese e straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Comma 1 - Il Tecnico Comunale svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, senza diritto di voto;

Commi 2-3-4-5-6-7-8-9-10. omissis

Di dare atto che tutti i rimanenti articoli ed i modelli contenuti nel Regolamento edilizio Vigente restano invariati.

Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'urbanistica.

Di dare atto che in fase transitoria, e pertanto fino a quando le variazioni al Regolamento Edilizio non assumeranno efficacia, la Commissione edilizia potrà operare, assumendo la presidenza della stessa e sarà costituita dai membri attualmente in carica con l'esclusione del Sindaco;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Roberto Convertini

Comune di Serravalle Sesia (Vercelli)

Approvazione definitiva Piano di Recupero proposto dai Sigg.ri Rovellotti Enzo Lescio Mauro Maramai Patrizia relativo agli immobili di cui al Fg. 62, Mappali vari

Il Responsabile del Servizio

rende noto:

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2005 è stato approvato definitivamente il Piano di Recupero proposto dai Sigg. ri Rovellotti Enzo Lescio Mauro Maramai Patrizia relativo agli immobili di cui al Fg. 62, Mappali vari

Il Responsabile del Servizio
Enrica Pera Mut

Comune di Spigno Monferrato (Alessandria)

Approvazione classificazione acustica definitiva del territorio comunale

Ai sensi del 5° comma art. 7 L.R. 52/2000 si rende noto che in data 25/03/2005 con Delibera di Consiglio Comunale nr. 7 è stata approvata della classificazione acustica definitiva del territorio comunale.

Il Responsabile Servizio Tecnico Comunale
Mauro Canepa

Comune di Terruggia (Alessandria)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.11.05: Modifica Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare la seguente modifica al Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 22.07.2002, esecutiva:

- sostituire il comma 2 dell'art. 2 con il seguente:

“ La Commissione è composta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o Suo delegato che la presiede, e da sei componenti, eletti dal Consiglio Comunale”;

- aggiungere al comma 4 dell'art. 2 quanto segue:

“Non possono altresì far parte della Commissione organi politici locali”;

2. di dare atto che la presente modifica è conforme al Regolamento Edilizio “Tipo” proposto dalla Regione Piemonte con la D.C.R. 548-9691 del 29.07.1999 ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

3. di trasmettere copia della presente modifica alla Regione Piemonte Direz. Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica.

Comune di Valperga (Torino)

Avviso ai creditori per lavori di rifacimento ponte sul rio Levesa

Il Responsabile Area Tecnica

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che i lavori di rifacimento ponte sul rio Levesa di cui al contratto n. rep. 4/05 in data 05.05.2005, eseguiti dall'impresa Forestiero Pietro - via Camillo Olivetti n. 10/D - Ivrea (TO), sono stati ultimati. Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza

corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Valperga, 9 febbraio 2006

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

Comune di Vanzone con San Carlo (Verbania Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20 gennaio 2006 “Approvazione regolamento edilizio l.r. 8/7/1999, n. 19”

Il Consiglio del Comune di Vanzone con San Carlo

(omissis)

delibera

Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati
- l'appendice all'art. 31 suddivisa in n. 3 paragrafi;
- n. 1 modello riportante gli estremi di approvazione del regolamento.

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Comune di Villar Focchiardo (Torino)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 05 del 20/01/2006: art. 2 del vigente Regolamento Edilizio “Formazione della Commissione Edilizia”: modificazione del comma 2

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare il comma 2, dell'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale riscrivendolo nel testo che segue: “La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica e da n. 4 componenti eletti dal Consiglio Comunale di cui 1 proposto dalla minoranza consiliare; tra questi il Consiglio Comunale individua il Presidente.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. R. n. 20/89 almeno un componente dovrà avere specifica e comprovata competenza nella tutela di valori ambientali.

Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un dipendente del Comune senza diritto di voto”.

(omissis)

Il Responsabile Area Tecnica

Comunità Montana Bassa Val di Susa - Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Espropriazione per pubblica utilità realizzazione lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Prebec in comune di Chianocco - 2° lotto - indennità definitiva di esproprio - Indennità Definitiva

Si rende noto che il provvedimento n. 79/05 assunto nella seduta n. 202 del 12.10.2005 dalla Commissione Provinciale Espropri di Torino in merito alla quantificazione dell'indennità definitiva delle indennità di esproprio delle aree site nel comune di Chianocco per la realizzazione dei lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Prebec - 2° lotto - trovasi depositato nella segreteria comunale.

Dell'avvenuto deposito sarà dato avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 09.02.2006.

Entro 30 giorni decorrenti dal 09.02.2006 gli aventi diritto potranno proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello di Torino, con atto di citazione da notificarsi alla Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia via Trattenero n. 15 Bussoleno.

Bussoleno, 21 gennaio 2006

Il Segretario Generale
Braidà Bruno Piera

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 08/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Petitti Eugenio per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10263 - Determinazione Dirigenziale n. 654 del 26/01/2006

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Petitti Eugenio la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1,5 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 20 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni

temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Asti

D.P.G.R. 29/7/2003, n. 10/R- Domanda presentata in data 07.03.2005 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche da Ceretti Francesco per concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Bormida nel Comune di Monastero Bormida ad uso irriguo

Determinazione Dirigenziale n. 10211 del 28/11/2005. D.P.G.R. 29/7/2003, n. 10/R- Domanda presentata in data 07.03.2005 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche da Ceretti Francesco per concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Bormida nel Comune di Monastero Bormida ad uso irriguo.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere a Ceretti Francesco la derivazione di acqua dal Fiume Bormida nel Comune di Monastero Bormida di 16 l/sec. massimi per complessivi metri cubi annui 2878 per uso irriguo.

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Omissis

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 5 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, la Ditta concessionaria si obbliga ad effettuare la derivazione regolandola sulla portata massima di l/sec.16.

(omissis)

Art. 6 - Deflusso Minimo Vitale.

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 480 l/s.

L'autorità concedentesi riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in re-

lazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Asti, 28 novembre 2005

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia

Provincia di Biella

Prat. 1BI - Concessione di derivazione di mod. max 0,00025 d'acqua dal Rio Molino, in Comune di Valle Mosso, per uso igienico civile assentita alla sig.a Fiorina Iole con d.d. n. 3217 del 24.07.2003. Pubblicazione dell'estratto. Determinazione dirigenziale n. 3217 in data 24.07.2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 febbraio 2003 dalla Sig.a Iole Fiorina, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Sig.a Iole Fiorina (omissis), la concessione di derivazione di moduli max 0,00025 e medi 0,00017 d'acqua da una sorgente tributaria del rio Molino, ubicata in località Falcerò del Comune di Valle Mosso, da utilizzarsi per scopi igienico-civili (omissis). Di accordare ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dell'annuo canone di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, (omissis); dal 1 gennaio 2000 dell'annuo canone di Euro 99,64, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2001 dell'annuo canone di Euro 101,33, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2002 dell'annuo canone di Euro 102,55, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2003 dell'annuo canone di Euro 103,99, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art.3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1190 di Rep. in data 7 febbraio 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche:
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Prat. 359 - Variante di concessione di derivazione di mod. max 0,20 d'acqua dal Rio Viasca e sorgenti collegate, in Comune di Valle Mosso, per usi irriguo ed industriale assentita alle ditte "Filatura Rivetti s.r.l." e Giachetti Ezio e Gabriella con d.d. n. 3889 del 16.09.2003 - Determinazione dirigenziale n. 3889 in data 16.09.2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare aggiuntivo di variante di concessione sottoscritto in data 31 marzo 2003 dai Signori Giachetti Ezio e Gabriella, in qualità di contitolari della concessione medesima ed a nome e per conto della Ditta "Filatura Rivetti Sas", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alle Ditte "Filatura Rivetti Srl" e Giachetti Ezio e Gabriella, contitolari in solido (omissis), la variante a parte delle opere di presa dell'acqua relative alla derivazione di moduli massimi 0,20 e medi 0,12 d'acqua dal rio Viasca e sorgenti collegate, ubicate in comune di Valle Mosso, utilizzata per scopi irrigui ed industriali, con restituzione nello stesso rio Viasca sempre in Comune di Valle Mosso;

Di accordare ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dall'articolo 7, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, la variante di concessione di che trattasi a decorrere dal 21 gennaio 1997, data del provvedimento di assenso all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 50 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e fino al 30 giugno 2009, data di scadenza del provvedimento di concessione assentita con D.P.G.R. 12 giugno 1986, n. 4288, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari, sia originario che aggiuntivo e previo pagamento anticipato e decorrente del corrispondente canone demaniale annuo, dovuto ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1201 di Rep. in data 31 marzo 2003

Art. 5 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche:
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Prat. 34BI - Concessione, in parte in sanatoria ed in parte preferenziale, di derivazione di mod. max 0,01 d'acqua da una sorgente tributaria del Torrente Venalba e da 9 sorgenti tributarie del Rio Brughiera, in Comune di Mosso, per scopi potabili, assentita al Comune di Mosso con d.d. n. 4932 del 17.11.2004. Determinazione dirigenziale n. 4932 in data 17 novembre 2004

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30 settembre 2003 dal Signor Gianni Regis Milano, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Mosso, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, oltre che del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Mosso (omissis) la concessione, in parte a sanatoria ed in parte preferenziale, di derivazione di moduli massimi 0,01 e medi 0,0066 d'acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 20.815 mc., da una sorgente tributaria del bacino del torrente Venalba e da nove sorgenti tributarie del bacino del rio Brughiera, ubicate tutte in Comune di Mosso, da utilizzarsi per scopi potabili (alimentazione acquedotto pubblico del Comune di Mosso), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino del torrente Strona di Cossato, a valle dei centri abitati serviti;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 del canone annuo di Euro 273,49, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di

Euro 276,77, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di Euro 281,48, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e 2000, dal 1° gennaio 2003 dell'annuo canone di Euro 288,85, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430 e dal 1° gennaio 2004 del canone annuo di Euro 293,76, pari al minimo ammesso ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 21 ottobre 2003 n. 293, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.(omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 1358 di Rep. in data 30 settembre 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi -

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Cuneo

Esito di procedura VIA - Deliberazione G.P. n.793 del 15 dicembre 2005 - Progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Vallone Grande e sul rio Creusa, nel Comune di Vernante (CN). Proponenti: Berra Sergio (omissis) e Siccardi Pietro (omissis) Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati delle due Conferenze dei Servizi i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente;

- rilevato che la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, limitatamente a quelle afferenti alla derivazione delle acque del Rio Vallone Grande e quindi stralciando totalmente la derivazione prevista sul Rio Creusa, ridurrebbe in modo significativo gli impatti ambientali che appaiono più rilevanti;

- rilevato altresì che nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, gli interventi in progetto, limitati come appena sopra esposto, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità;

è emersa la compatibilità ambientale dell'intervento in progetto limitatamente alla derivazione delle acque del Rio Vallone Grande.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione dell'intervento alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 26 agosto 2003 e dell'11 ottobre 2005;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Vallone Grande nel Comune di Vernante (CN), presentato da parte dei Sigg.ri Berra Sergio, residente (omissis) e Siccardi Pietro, (omissis), in quanto la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, limitatamente a quelle afferenti la derivazione delle acque del Rio Vallone Grande e quindi stralciando totalmente la derivazione prevista sul Rio Creusa, ridurrebbe in modo significativo gli impatti ambientali che appaiono più rilevanti.

Nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, gli interventi in progetto, limitati come appena sopra esposto, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità;

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La realizzazione delle infrastrutture in corrispondenza delle opere di presa comporta scarpate di sbancamento significative. Tali scarpate siano sostenute con opere di sostegno, anche provvisorie, al fine di garantire la sicurezza degli scavi. In alternativa tali scarpate potranno essere profilate secondo inclinazioni, da stabilirsi mediante opportune verifiche di stabilità, che possano garantire il naturale equilibrio delle pareti dello scavo.

- Le scarpate di scavo per la posa delle tubazioni sono indicate nel progetto con una inclinazione di 70°. La stabilità delle scarpate di scavo per la posa delle tubazioni dovrà essere accertata con delle verifiche di stabilità anche in considerazione del fatto che tale valore sembrerebbe poco cautelativo. Qualora i risultati evidenziassero delle criticità si dovrà provvedere a proteggere gli scavi con opere di sostegno provvisorie o a profilare le scarpate con delle inclinazioni che possano garantire la stabilità delle stesse.

- In fase esecutiva dovranno comunque essere seguite le prescrizioni tecniche contenute nel DM 11/03/1988.

- Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile, prevedendo ove possibile l'impianto di nuovi esemplari. La progettazione di detti interventi dovrà quindi tenere conto delle indicazioni attinenti alla compensazione e al miglioramento boschivo, anche in ottemperanza a quanto disposto dal decreto D.Lvo n. 227 del 2001, provvedendo all'individuazione delle superfici di bosco oggetto di trasformazione e delle superfici non boscate da destinare a rimboschi-

mento compensativo, con specie autoctone preferibilmente di provenienza locale.

- Quale intervento di compensazione ai fini della tutela della fauna ittica, i proponenti dovranno provvedere, a propria cura e spese, al ripopolamento di circa 4000 trote/anno, per tutta la durata in esercizio della derivazione, da distribuire a monte e a valle del tratto derivato. Modalità e tempistiche di detto ripopolamento dovranno preventivamente essere concordate con il Settore provinciale Tutela Flora e Fauna, C. so Dante 19 - Cuneo. Detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- I risultati del monitoraggio della qualità fisico-chimico e biologica del Torrente Vallone Grande condotto così come proposto a pagg. 34-35 delle integrazioni dovranno essere annualmente trasmessi agli Enti di controllo e al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo. Detto obbligo sia inserito nel disciplinare. Qualora in conseguenza della sottrazione di acqua si evidenzino, a seguito dei monitoraggi di cui al punto precedente, un decremento delle classi di qualità biologica I.B.E. rispetto alla I° esistente sarebbe necessario elevare ulteriormente l'entità di rilascio del DMV secondo quanto verrà disposto dalla Provincia. In tal caso dovrà altresì venire predisposto un adeguamento delle soglie dell'imbocco della scala di risalita dell'ittiofauna in funzione della nuova portata che dovrà defluire.

- Tutte le mitigazioni e compensazioni ambientali previste dal progetto dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza per tutta la durata della derivazione.

- Per tutta la durata di funzionamento della derivazione, in corrispondenza dell'opera di presa dovrebbe essere presente ed accessibile al personale addetto al controllo un dispositivo di evidenziazione (display) o di controllo visivo della portata istantanea e del DMV rilasciato; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Si richiami, sia nella Determina di concessione di derivazione sia nel disciplinare, l'obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall'art.12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

- Qualora si avesse la cessazione dell'attività, la Società proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell'opera di presa ed al ripristino dell'alveo nello stato ante operam; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Al fine di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della LR 40/98 e s.m.i., nel disciplinare sia previsto l'obbligo di comunicare anticipatamente la data dell'inizio lavori ed il relativo cronoprogramma nonché la data di ultimazione lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo.

3. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 26 agosto 2003 e dell'11 ottobre 2005, conservati agli atti dell'Ente;

4. di dare atto del parere espresso ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs.152/1999 e s.m.i. da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con nota pervenuta in data 04.05.2004, con prot. n. 24856; detto parere è stato espresso in senso favorevole subordinatamente al posizionamento della gaveta per il rilascio del DMV ad una quota inferiore rispetto alla griglia di presa e fatto salvo l'efficiente funzionamento sia del manufatto per il passaggio artificiale della fauna ittica, sia di quello per il

rilascio del DMV in tutte le condizioni idrologiche del corso d'acqua;

5. di dare atto che, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., si sono considerati acquisiti gli assensi dell'ASL 15, della Comunità Montana Valli Gesso, Vermentagna, Pesio e della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali in quanto i suddetti Enti non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;

6. di rinviare la concessione di derivazione ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

7. di rinviare parimenti la formalizzazione dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

8. di rinviare altresì la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Vernante, da assumere entro 30 gg. dall'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i. ed ex D. Lgs. 42/2004;

9. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera ed in particolare la concessione demaniale per l'occupazione dell'alveo e per l'estrazione di materiali litoidi ai sensi della D.G.R. 14.01.2002 n. 44-5084, di competenza della Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo;

10. di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 3. sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, ex L.R. 45/89 e s.m.i., ex R.D. 523/1904 e del parere ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.;

11. di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA;

12. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D'Azeglio 4, Cuneo;

13. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e

s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale ex L.R. 56/77 e s.m.i.. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

14. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso;

16. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Provincia di Cuneo

Determinazione derivazione n. 5329

(omissis) 20.12.2005 n. 588 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire ai sigg.ri Gosmar Giovanni e Gosmar Marco Domenico., la concessione quarantennale di derivazione d'acqua dal rio Taluto in Comune di Busca per la portata di mod. max 0,0167 (l/s 1,67) e medi 0,0006 (l/s 0,06) ad uso agricolo (irrigazione); (omissis)

Estratto del Disciplinare 3.10.2005, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi: Art. 10 - Garanzie da osservarsi.

I concessionari terranno sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto dalla presente concessione. La concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 12.

Cuneo, 26 gennaio 2006

Il Responsabile dell'Ufficio Autonomo
Germano Tonello

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1481 - Ditta S.P.R.A.E.

Il Dirigente

Vista l'istanza del 04/01/05, del Sig. Degiovanni Ezio in qualità di titolare della Ditta S.P.R.A.E. intesa ad ottenere la concessione di derivare dal Rio della Valletta, in Comune di Aisone - Località Forani, la portata massima di litri al secondo 950 e media di 323, per produrre sul salto di metri 93,0 la potenza nominale media di 294 kW con restituzione nel Torrente Stura ad uso energetico;

Visto che l'Autorità di Bacino del fiume Po, ricevuta la documentazione trasmessa dal Servizio VIA della Provincia con nota prot. n. 63727 del 27/12/04, non ha formalizzato il parere ex art. 10 di cui al D.P.G.R. n. 10/R - 2003, ai sensi dell'art. 10 c. 3 di detto D.P.G.R. si ritiene tale parere espresso in senso favorevole;

Visto il parere della Regione Piemonte - Servizio Decentrato OOPP di Cuneo ex art. 10 di cui al D.P.G.R. n. 10/R - 2003 espresso in sede della prima Conferenza dei Servizi VIA in data 15/03/05;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Aisone per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Aisone, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Aisone; potranno, inoltre, essere prodotte in sede di visita.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco di Aisone (Racc. A.R.) 12010 Aisone

Alla Società S.P.R.A.E. (Racc. A.R.) Via XI Settembre, 15 12011 Borgo San Dalmazzo

Un rappresentante della Società richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 20/03/06 alle ore 10.00, con ritrovo presso il municipio di Aisone; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Il Comune di Aisone restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione. I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera f) dell'art. 11 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il Dott. Ing. Rubin Pedrazzo Andrea.

Cuneo, 20 gennaio 2006

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Novara

Ordinanza relativa alla domanda della Società S.I.T.A.S. S.p.A. per autorizzazione alla trivellazione di 1 pozzo e successiva derivazione d'acqua (lt/s. 13) dallo stesso in Comune di Cerano, per uso produzione di beni e servizi

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 04/07/2005 della Società S.I.T.A.S. S.p.A. corredata dal progetto a firma Dott.ssa Geol. Anna Maria Ferrari, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 30.00 in Comune di Cerano nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 22 particella n. 137, nonché la successiva derivazione d'acqua (13 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso produzione di beni e servizi;

Considerato che l'AIPO di Parma con nota n. 15298 in data 04/08/2005 comunica che il pozzo è ubicato al di fuori delle fasce fluviali di loro competenza, e quindi non devono esprimere alcun parere in merito;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 4692 in data 09/08/2005;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 17027 in data 13/12/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 04/07/2005 della Società S.I.T.A.S. S.p.A. sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavour n. 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 09/02/2006 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 09/02/2006, all'Albo Pretorio del Comune di Cerano e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n. 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 28/02/2006 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cerano sito in P.zza Crespi, 12.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 986-493518/2005 del 13-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10158

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 986-493518/2005 del 13-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10158

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Scalenghe - (omissis) - con sede legale in Scalenghe, Via Umberto I n. 1, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Scalenghe - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 23 n. 105 - in misura di litri/sec massimi 1,5 e medi 0,16 per complessivi metri cubi annui 2.564 ad uso irrigazione campo sportivo, corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irrigazione attrezzature sportive (piscicolo), da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13-12-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (... omissis...)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 995-494745/2005 del 14-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10164

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 995-494745/2005 del 14-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10164

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Taurus 80 SpA - (omissis) - con sede legale in Grosso, località Vauda n. 24 bis, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Grosso - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 4 n. 214 - in misura di litri/sec massimi 3 e medi 0,37 per complessivi metri cubi annui 11.750 ad uso antincendio, irrigazione aree verdi, produttivo e raffreddamento impianti, corrispondente all'uso civile e produzione beni e servizi di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-12-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (... omissis...)"

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente Servizio Espropriazioni n. 1-12068/2006 del 16 gennaio 2006. Oggetto: Prat. 29/1999.S.P. n. 40 di San Giusto. Sistemazione stradale ed idraulica in Comune di San Giusto Canavese.. Determina-

zioni delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune San Giusto Canavese. Leggi 22.10.1971 n. 865 e 8.8.1992 n. 359

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1) Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di San Giusto e necessari ai lavori di sistemazione stradale ed idraulica sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2) Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione potranno comunicare all'Ente espropriante:

1) - se intendono accettare l'indennità proposta;

2) - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria. Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona edificabile potranno comunicare se intendono accettare l'indennità proposta che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità s'intendono rifiutate.

Art.3) Estratto del presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di San Giusto Canavese.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 gennaio 2006

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

Provincia di Torino

D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (CD. DIR. IPPC). Integrazione e adeguamento del calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze e indirizzi operativi

(omissis)

Quanto sopra premesso e considerato;

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di integrare, per quanto non ancora attuato, il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale approvato con D.G.P. n. 238-60870 del 2/03/2004, con le indicazioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di provvedere alla pubblicazione del nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze IPPC (Allegato A) e il presente dispositivo, sull'organo ufficiale regionale (BURP);

3) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Torino;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti;

Allegato A

<i>Tipologia impianti</i>	<i>Calendario per la presentazione delle istanze IPPC</i>	<i>Termine ultimo di adeguamento stabilito per legge</i>
Impianti esistenti di cui all'All. I del D. Lgs. 59/05 (ex art. 2, c.4, lett. d)	30 marzo 2006	30 ottobre 2007 (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)
Nuovi impianti (ex art. 2, c. 4, lett. e)	30 marzo 2006	30 ottobre 2007 (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)
Cod. 5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	30 marzo 2006	16 luglio 2009 (art. 17, c. 4 - D. Lgs. 36/2003)
Impianti di gestione rifiuti ex tossico-nocivi esistenti	30 marzo 2006	30 ottobre 2007 (art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/2005)

Provincia di Torino

L. 266/91 e l. R. 38/94 e s.m.i. "Valorizzazione e promozione del volontariato" presa d'atto della variazione di indirizzo della sede legale e dello statuto dell'associazione di volontariato "Coordinamento Para-Tetraplegici" sezione sanitaria

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale

(omissis)

determina

1) Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'Associazione di Volontariato "Coordinamento Para - Tetraplegici" ha trasferito la sede legale a Torino, via Padova n. 27/a ed ha aumentato il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo da 11 a 15 membri;

2) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

3) La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/94.

4) Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16 gennaio 2006

Il Dirigente Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 979-490959/2005 del 12/12/2005 - Rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Tepide nei comuni di Cambiano, Moncalieri e Trofarello per uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Cavaglià Eugenio

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 979-490959/2005 del 12/12/2005 - (Codice pratica: A/843)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all'Azienda Agricola Cavaglià Eugenio con sede in Strada Molino della Splua, 4 - Trofarello (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Tepice nei Comuni di Cambiano, Moncalieri e Trofarello per uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni: 1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo da giugno a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 25 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 4629 mc, senza obbligo di restituzione delle colature; 2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Cambiano distinti in Catasto dal Foglio 18 Particelle nn. 32, 217, 219, 220, nel Comune di Moncalieri distinti in Catasto dal Foglio 56 Particelle nn. 18, 20, nel Comune di Trofarello distinti in Catasto dal Foglio 13 particella nn. 59 aventi la superficie complessiva di Ha 2.99.32; (...omissis...) 4) La licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 994-494725/2005 del 14-12-2005 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Cavour ad uso irriguo senza restituzione assentita all'Azienda Agricola Abate Daga Marco

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R,

dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 994-494725/2005 del 14-12-2005 - Codice univoco: TO-P-10163

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola Abate Daga Marco - (omissis) con sede legale in Cavour, Via Pinerolo n. 129, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Cavour - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 22 n. 111 -in misura di litri/sec massimi 10 e medi 0,90 per complessivi metri cubi annui 14.000 ad uso irriguo senza restituzione, corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 14-12-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Concessione di derivazione d'acqua - Determinazione n. 708 del 03/11/2005

Il Dirigente (omissis) determina 1. Di assentire al sig. Alessi Andrea (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago d'Orta, in Comune di Omegna, nella misura di l/s massimi 10,00, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 243/2005 del 29/09/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 22/04/2004, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 45 del 28/02/2003 e di subordinare la stessa

sa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 243/2005 del 29/09/2005 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago d'Orta in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 31 gennaio 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Concessione di derivazione d'acqua - Determinazione n. 709 del 03/11/2005

Il Dirigente (omissis) determina 1. Di assentire al sig. Alessi Ettore (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago d'Orta, in Comune di Omegna, nella misura di l/s massimi 10,00, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1080 del 21/09/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 22/04/2004, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 41 del 28/02/2003 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nell'allegato disciplinare. (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1080 del 21/09/2005 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago d'Orta in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 31 gennaio 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Concessione di derivazione di acqua - Determinazione n. 710 del 03/11/2005

Il Dirigente (omissis) determina 1. Di assentire al sig. Alessi Carlo (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago d'Orta, in Comune di Omegna, nella misura di l/s massimi 12,00, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 241/2005 del 29/09/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 05/05/2004, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 44 del 28/02/2003 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 241/2005 del 29/09/2005 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago d'Orta in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 31 gennaio 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Concessione di derivazione d'acqua - Determinazione n. 711 del 03/11/2005

Il Dirigente (omissis) determina 1. Di assentire al sig. Alessi Stefano (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Verbania, nella misura di l/s massimi 10,00, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 242/2005 del 29/09/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 05/05/2004, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 42 del 28/02/2003 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 242/2005 del 29/09/2005 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mante-

nute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago Maggiore in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 31 gennaio 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Concessione di derivazione d'acqua - Determinazione n. 713 del 03/11/2005

Il Dirigente (omissis) determina 1. Di assentire alla sig.ra Ribaldone Anna Maria (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal Lago d'Orta, in Comune di Omegna, nella misura di l/s massimi 10,00, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1079 del 21/09/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 22/04/2004, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 40 del 28/02/2003 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1079 del 21/09/2005 (omissis) Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago d'Orta in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 31 gennaio 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Concessione di derivazione d'acqua - Determinazione n. 720 del 04/11/2005

Il Dirigente (omissis) determina 1. Di assentire ai sigg. Figaroli Albertina, Palli Germano, Palli Giuseppe,

Venturini del Solaro Emanuela, Venturini del Solaro Ermanno, Venturini del Solaro Fernanda e Vietti Violi Achille (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal rio della Fontana, in Comune di Crevoladossola, per una portata massima di l/s 1,00, una portata media di prelievo di l/s 0,0567 pari ad un volume massimo annuo di m³ 1.200, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini). 2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1074 del 13/09/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 25/09/2005, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 20 del 17/01/2005 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1074 del 13/09/2005 (omissis) Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio della Fontana in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 31 gennaio 2006

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 14 del 23 gennaio 2006.
Associazione Amicizia con sede in Cannobio (VB), via Giovanola n. 25. Iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione socio assistenziale

Il Dirigente
(omissis)
determina

di iscrivere l'Associazione Amicizia, con sede in Cannobio (VB), via Giovanola n. 25 nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione socio assistenziale.

Il Dirigente del Settore
Mario Brignone

Provincia di Vercelli

Occupazione d'urgenza dei terreni necessari alla realizzazione di rotatoria all'incrocio con la S.P. n. 32 in Comune di Trino

Il Dirigente Responsabile

Premesso che questa Amministrazione, con deliberazione G.P. n. 5183 del 14.11.2005, ha approvato il progetto definitivo dell'opera, per l'importo complessivo di euro 516.000,00;

Che con determinazione dirigenziale n. 5759 del 22.11.2005 è stato affidato al Geom. Roberto Martinelli di Vercelli l'incarico finalizzato alla redazione degli stati di consistenza e dei tipi di frazionamento necessari alla realizzazione dell'intervento,

Ritenuto di provvedere in merito, autorizzando l'occupazione d'urgenza dei terreni in questione, ai sensi dell'art.22 bis del D.P.R. 8.6.2001, n. 327;

determina

E' autorizzata l'occupazione d'urgenza dei terreni necessari ai lavori di realizzazione rotatoria in Comune di Trino, in prossimità dell'innesto con la S.P. n. 32 per Camino;

L'Amministrazione Provinciale di Vercelli è incaricata della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto, secondo le modalità previste dall'art.20, comma 4 e seguenti del D.P.R. 327/2001;

Gli interessati, qualora non condividano l'indennità offerta, potranno presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli osservazioni scritte e depositare documenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto; in caso di rifiuto espresso o tacito questa Amministrazione procederà a norma dell'art.21 del D.P.R. 327/2001, previo deposito della somma alla Cassa Depositi e Prestiti;

A norma dell'art.22/bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente provvedimento è effettuata con le modalità di cui all'art.24 del citato D.P.R. e deve avere luogo entro tre mesi dalla data di emissione del presente atto;

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la corresponsione dell'indennità di espropriazione, è dovuta l'indennità di occupazione da calcolare ai sensi dell'art.50, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

Provincia di Vercelli

Istanza in data 10.08.2005 per concessione derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Quarona. Pratica n. 1665. Ordinanza n. 0003310 del 26.01.2006

Il Direttore del Settore

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda in data 10.08.2005 della ditta CO.R.D.A.R. Valsesia SPA con sede in Frazione Vintebbio del Comune di Serravalle Sesia, corredata dal progetto datato aprile-giugno 2005, a firma dei dott. geol. Umberto Cavagnino, Renato Pascariello e Giovanni Pascariello, intesa ad ottenere la concessione di derivazione di lt/sec. 20 massimi e medi 15, corrispondente ad un volume massimo di mc. 473.040 annui d'acqua da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo da eseguirsi nel foglio n. 8 mappale 275 del Comune di Quarona. L'acqua scoperta verrà utilizzata per scopi potabili e sarà restituita nella fognatura del Comune di Quarona.

Visto il parere favorevole dell'Autorità di bacino di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Visto il parere favorevole del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte di cui

al comma 4 dell'art. 16 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Visto il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Vercelli.

Visto il parere dell'ARPA di Vercelli

ordina

La domanda sopraccitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell' Amm.ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 06.02.2006 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia dell' Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Quarona a decorrere dal 06.02.2006.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presentate non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche dell' Amm.ne Provinciale di Vercelli. Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune interessato, al Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, all'ARPA di Vercelli, all'Autorità d'Ambito ed all'A.S.L. territorialmente competenti. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29.03.2006 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Quarona, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l' istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è Il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Vercelli, 26 gennaio 2006

Il Direttore del Settore
Giorgetta J. Liardo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Domanda di estrazione di materiali litoidi d'alveo del torrente Malone, in territorio del Comune di Lombardore, per mc. 6.816,2. R.D. n. 523/1904, D.Lgs. 275/1993, D.Lgs. 112/1998, l.r. 44/2000 e s.m.i. D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta Scavi Ter Morletto srl, con sede in Rivarolo Via Trieste 78, (omissis), in data 06 dicembre 2005, ha presentato a questo Settore domanda, con uniti elaborati tecnici, per l'estrazione e l'acquisizione di materiali litoidi d'alveo del Torrente Malone, in territorio del Comune di Lombardore (TO), per mc. 6.816,2.

Gli elaborati tecnici relativi all'operazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni a questo Settore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Demanio idrico. R.D. 523/1904. P.A.I. L.R. 12/2004. Terreno demaniale di mq. 9551,64 in sponda sx del fiume Po in Comune di Carignano, foglio mappa n. 43 da destinare a pioppicoltura

Il Dirigente del Settore

Vista la richiesta presentata dal sig. Emilio Cuminato, (omissis) intesa ad ottenere la concessione di un terreno demaniale di mq. 9.551,64 facente parte dell'ex alveo del fiume Po, sponda sinistra, in Comune di Carignano, Regione Barbo, foglio n. 43 del N.C.T., da destinare a pioppicoltura;

Visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;

Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento 14/R/2004;

avvisa

che la domanda di concessione e gli elaborati tecnici necessari per l'individuazione dell'area sono depositati presso il Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino, via Belfiore 23, Torino, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione nelle ore d'ufficio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13/02/2006.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'albo pretorio del Comune di Carignano per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla suddetta data.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali, sarà assentita al sig. Emilio Cuminato.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Cavatore (Alessandria)

Avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco rende noto che con Deliberazione del CC. n. 3 in data 12.03.2004 è stata avviata, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000, n. 52, la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale. Gli atti sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale pubblicati per estratto, all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi 60 giorni possono essere presentate al Comune e alla Provincia, in carta libera proposte e osservazioni.

Il Sindaco
Giovanni Carlo Pastorino

Provincia di Alessandria

Avvio procedimento di V.I.A. L.R. 40/98 per progetto attività estrattiva finalizzata a realizzazione bacino idrico ad uso irriguo in loc. Campi Pradello S. Giovanni di Viguzzolo (AL) Proponente: La Capitana s.r.l.

In data 25 Gennaio 2006 La Capitana s.r.l. con sede in Tortona, Via Milazzo, 10 ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti n. 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "attività estrattiva finalizzata alla realizzazione di un bacino idrico ad uso irriguo in loc. Campi Pradello S. Giovanni, nel territorio del Comune di Viguzzolo (AL) allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Protocollo di ricevimento n. 10351 del 25/01/2006 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale - inserto il Giornale del Piemonte - pag. 8" - pubblicato in data 25/01/2006

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per 45 gg. a partire dal 25/01/2006, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 gg. dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6, e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, responsabile dei Servizi Amministrativi Dipartimentali del Dipartimento Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Via Ga-

limberti n. 2, 15100 Alessandria; Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, Dirigente della Direzione Pianificazione - Difesa del Suolo - V.I.A. - Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Direzione Pianificazione - Difesa Suolo - V.I.A - Servizi Tecnici
Claudio Coffano

Provincia di Cuneo

Progetto per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B -lettera D15- e C -lettera R13- del D. Lgs 05/02/97 n. 22 nel Comune di Sommariva del Bosco. Proponente: SISEA s.r.l., Via Vittorio Emanuele II n. 296, Bra. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 29 Dicembre 2005 il Sig. Giuseppe Calonico, (omissis), in qualità di legale rappresentante della SISEA s.r.l. con sede legale in Bra, Via Vittorio Emanuele II, n. 296, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto per l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B -lettera D15- e C -lettera R13- del D. Lgs 05/02/97 n. 22. (prot. generale di ricevimento n. 61023 in data 29.12.2005; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 02.01.2006 con n. ord. 02/VAL/2006).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 23.12.2005.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè dal 02.01.2006.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 15 febbraio 2006 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 31.05.2006, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Set-

tore Tutela Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente
Luciano Fantino

Provincia di Cuneo

Comunicazione di avvio di procedimento del progetto di discarica controllata dedicata allo smaltimento di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, da realizzarsi in loc. Cascina Monastero, Fraz. Loreto, Fossano. Proponente: Cave Negro s.r.l., Via Salmour n. 1, Fossano

In data 10 Gennaio 2006 il Sig. Marcello Negro, (omissis), in qualità di legale rappresentante della Cave Negro s.r.l. con sede legale in Fossano, Via Salmour, n. 1, ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto, ex D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e D. M. 3 agosto 2005, di discarica controllata dedicata allo smaltimento di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, da realizzarsi in località Cascina Monastero della Frazione Loreto del Comune di Fossano (prot. generale di ricevimento n. 1482 in data 10.01.2006; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 12.01.2006 con n. ord. 03/VAL/2006).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 03.01.2006.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè dal 12.01.2006.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati - e cioè entro il 25 febbraio 2006 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 10.06.2006, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Settore Tutela Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa

Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente
Luciano Fantino

Provincia di Torino

Ristrutturazione di sbarramento demodulatore e dell'opera di presa della centrale di Funghera in località Porte del Comune di Viù (TO). Proponente: Enel Produzione S.p.A..Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che il proponente Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valleggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Ristrutturazione di sbarramento demodulatore e dell'opera di presa della centrale di Funghera in località Porte del Comune di Viù, rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto e' da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Dragonero - Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Lavori di sistemazione idrogeologica del Torrente Anza ed affluenti nel comune di Macugnaga (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 10/11/2005 il Sig. Teresio Valsesia, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Macugnaga, ha depositato presso l'Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati

relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al "Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico" (prot. di ricevimento n. 16301 in data 10/11/2005) ai sensi dell'art.10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 07 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. G. Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0324/226811, nonché il funzionario Dott. P. Semino dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

Regione Piemonte - Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

Errata corrige relativa all'avviso pubblicato il 26/01/2006 sul B.U.R. n. 04, sezione "Annunci Legali" avente ad oggetto: "Iniziativa Commerciale-direzionale in Comune di Rivalta di Torino, Fraz. Pasta". - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Con riferimento all'avviso su indicato il terzo paragrafo del testo è da intendersi come segue:

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito 9.30(12.00, per quarantacinque giorni a partire dal **21.12.2005**, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Boves - Manutenzione straordinaria per ricostruzione opera di presa di derivazione dal T. Colla mediante Canale Rivoira Soprana - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 7/2005

Data di avvio: 28/01/2006
N. protocollo dell'istanza: 4157

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. W. Bessone.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Boves - Manutenzione straordinaria per ricostruzione opera di presa di derivazione dal T. Colla mediante Canale Rivoira Sottana e Roncaia - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 7/2005

Data di avvio: 28/01/2006

N. protocollo dell'istanza: 4156

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. W. Bessone.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte- Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Bellino - Realizzazione attraversamento Torrente Varaita a monte della traversa di presa della centralina Etea - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 7/2005

Data di avvio: 27/01/2006

N. protocollo dell'istanza: 4256

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionari a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Rifacimento arginatura in sponda destra torrente Anza - Evento alluvionale 2000, da localizzarsi nel Comune di Pieve Vergonte (VB), presentato dal Comune di Pieve Vergonte - Tip. B1 13 - Pos. 89/ver/2005. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 05/12/2005 l'arch. Fabio Righini, in qualità di Responsabile del Servizio e del Procedimento per il Comune di Pieve Vergonte, con sede in Via Dr. Cicoletti n. 35, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Rifacimento arginatura in sponda destra torrente Anza - Evento alluvionale 2000", da localizzarsi nel Comune di Pieve Vergonte (VB) allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (orario di apertura al pubblico: 9:30/12:00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. Giovanni Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - tel. 0324/226811, nonché il funzionario Geom. Remo Boggio dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

Regione Piemonte - Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Lavori di completamento sistemazione idraulica Torrente Isorno - Tratto da Valle Briglia selettiva a confluenza Fiume Toce, da localizzarsi nel Comune di Montecrestese (VB), presentato dal Comune di Montecrestese - Tip. B1 13 - Pos. 65/ver/2005. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di via ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 12/10/2005 il geom. Maurizio Romeggio, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Montecrestese, con sede in frazione Montecrestese n.

1, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Lavori di completamento sistemazione idraulica Torrente Isorno - Tratto da valle briglia selettiva a confluenza Fiume Toce", da localizzarsi nel Comune di Montecrestese (VB), frazione Valle Isorno, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (orario di apertura al pubblico: 9:30/12:00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. Giovanni Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - tel. 0324/226811, nonché il funzionario Geom. Remo Boggio dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Progetto: "Sistemazione Torrente Dora di Melezet concentrico Viale della Vittoria fronte Colonia Medail" nel Comune di Bardonecchia (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2005

In data 31.01.2006, con nota prot. n. 1313/26/2006, la Direzione regionale Trasporti, situata a Torino in Via Belfiore n. 23, ha ricevuto da parte dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Bardonecchia, con sede a Bardonecchia (TO) in piazza de Gasperi n. 1, copia degli elaborati relativi al Progetto di "Sistemazione Torrente Dora di Melezet concentrico Viale della Vittoria fronte Colonia Medail", presso il Comune di Bardonecchia (TO) allegati alla domanda di attivazione della Conferenza di Servizi Definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/2000, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 31.01.2006.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, via Belfiore n. 23, Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) per quindici

giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 (tel. 011.432.41.96). Inoltre, per le informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin (tel. 011.432.57.68).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Variante di Alessandria. IV lotto: tratta località Osterietta – Zona San Michele SS 10 Padana Inferiore – SS 494 Vigevanese – SS 31 del Monferrato. Comunicazione di avvio del procedimento inerente la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo ai sensi della D.G.R. 52-9682 del 16 giugno 2003.

L'ARES Piemonte, con sede in Via Belfiore, n. 23 – Torino, in data 07-04-2005 con nota prot. n. 969, ha chiesto alla Direzione Regionale Trasporti, ai sensi della D.G.R. 52-9682 del 16 giugno 2003, l'attivazione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo denominato "Variante di Alessandria. IV lotto: tratta località Osterietta – Zona San Michele SS 10 Padana Inferiore – SS 494 Vigevanese – SS 31 del Monferrato", depositando due copie dei relativi elaborati progettuali.

La Direzione Trasporti, con nota prot. n. 4898/26 del 22-04-2005, stante alcune problematiche sul rischio idraulico legate alla realizzazione dell'opera in oggetto, ha comunicato al Proponente che non era possibile dare corso all'attivazione del procedimento.

A seguito della riunione svoltasi in data 22/11/2005, si è verificata l'esistenza delle condizioni per l'indizione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo di cui all'oggetto.

La conclusione del procedimento inerente la Conferenza dei Servizi è stabilita entro 45 giorni dalla data della prima seduta della Conferenza di Servizi medesima.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'ing. Roberto Delponte (tel. 011/4324786) all'ing. Luciano Varetto (tel. 011/4325259) funzionari del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI


SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 E 2005 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



La Bandiera Olimpica

In occasione dei Giochi Invernali di Torino 2006,
sventola in Piemonte la Bandiera Olimpica,
il simbolo mondiale dello sport,
cinque cerchi colorati su fondo bianco,
per esprimere i valori fondamentali di fratellanza,
di solidarietà e di unione fra i popoli.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.